STUDIO BATTAGLIONI

circolari per i clienti dello studio professionale

n. 7 del 15 aprile 2008

SOMMARIO

- **IMPOSTE & TASSE**
 - Norme pag. 2
 - Prassi pag. 3
 - Giurisprudenza pag. 11
- **LAVORO**
 - Norme pag. 13
 - Prassi pag. 14
- **CONTABILITÀ**
 - Norme pag. 18
 - Prassi pag. 19
 - Giurisprudenza pag. 20
- **SOCIETÀ & IMPRESA**
 - Norme pag. 20
 - Prassi pag. 21
 - Giurisprudenza pag. 23

SCADENZE MAGGIO 2008

- Venerdì 2 pag. 24
- Lunedì 5 pag. 26
- Sabato 10 pag. 26
- Lunedì 12 pag. 27
- Giovedì 15 pag. 27
- Venerdì 16 pag. 28
- Martedì 20 pag. 35
- Venerdì 23 pag. 36
- Lunedì 26 pag. 37
- Mercoledì 28 pag. 37
- Giovedì 29 pag. 38
- Venerdì 30 pag. 38
- Sabato 31 pag. 38

ADEMPIMENTI *a cura di G. Modolo*

Lunedì, 28 aprile

- Credito d'imposta per le misure di sicurezza: al via la presentazione dell'istanza pag. 43

Martedì, 29 aprile

- Invio dell'elenco clienti e fornitori per l'anno 2007 pag. 48

GUIDE OPERATIVE *a cura di G. Modolo*

- Agenti di commercio: contribuzione previdenziale ed assistenziale ENASARCO pag. 56
- Ferie 2008: differimento contributivo pag. 64
- Tassi anti-usura validi dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008 pag. 66

FOCUS *a cura di F. Bonicalzi*

- La rivalutazione dei terreni edificabili e a destinazione agricola pag. 67

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

IMPOSTE & TASSE

NORME

Abbonamenti al trasporto pubblico locale - Incentivi alla rottamazione

Sono state definite le modalità di effettuazione del **rimborso** dell'**abbonamento al trasporto pubblico locale**, a favore di quanti provvedono alla **rottamazione** - **senza sostituzione** - di un **veicolo**: a quanti - nel corso del 2007 - hanno effettuato la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il **trasporto promiscuo** immatricolati come Euro 0 o Euro 1, nonché a coloro che hanno provveduto alla demolizione di **autovetture** immatricolate come Euro 0 o Euro 1, a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, viene riconosciuto il **totale rimborso** dell'**abbonamento di trasporto pubblico locale** della durata di **una annualità**, purché non risultino intestatari di altri veicoli registrati. Per ottenere il rimborso, il soggetto interessato deve presentare un'apposita **istanza**, accompagnata da: a) certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati (o, in alternativa, certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo); b) copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto; c) copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.
(D.M. Ministero Economia e finanze 01/02/2008, G.U. 04/04/2008, n. 80)

Aiuti di stato incompatibili - Sospensione dell'esecuzione

La CTP - richiesta di sospendere **in via cautelare** l'**esecuzione** di un atto volto al **recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili** - ha la possibilità di accordare la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a tale decisione se ricorrono **cumulativamente** le seguenti **condizioni**:

- gravi **motivi di illegittimità** della decisione di recupero, oppure evidente **errore nell'individuazione del soggetto** tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o palese **errore nel calcolo** della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
- pericolo di un **pregiudizio imminente e irreparabile**.

In caso di sospensione fondata su motivi attinenti all'**illegittimità della decisione di recupero**, la CTP deve provvedere, con separata ordinanza, alla sospensione del giudizio e all'immediato **rinvio pregiudiziale della questione** alla Corte di giustizia CE.
Le **controversie** inerenti agli atti volti al recupero di aiuti di Stato incompatibili sono definite, nel merito, nel **termine di 60 giorni** dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione; alla scadenza del termine, il provvedimento perde, comunque, efficacia, salvo che la CTP riesamini, su istanza della parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, fissando, comunque, un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a 60 giorni. Nell'ipotesi di rinvio pregiudiziale, il termine si deve ritenere sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio, in quanto riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia CE. Nei **procedimenti pendenti** al 9 aprile 2008, se è stata concessa la sospensione, le inerenti controversie possono essere definite nel merito, entro 60 giorni dalla predetta data.
(D.L. 08/04/2008, n. 59, G.U. 08/04/2008, n. 84)

Efficienza energetica - Sgravi fiscali

Sono stati emanati i decreti del Ministero dello Sviluppo economico che consentono - fino al 2010 - la **detrazione** nella dichiarazione annuale dei redditi del **55%** di tutte le **spese** sostenute per risparmiare energia nella propria abitazione e **fino a 200 euro** se si acquista un frigorifero ad alta efficienza. Gli interventi ammessi all'incentivo riguardano:

- la sostituzione di caldaie inefficienti;
- l'isolamento termico delle pareti e delle coperture;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- la sostituzione delle finestre;
- interventi integrati che riguardano l'edificio nel suo complesso.

I provvedimenti attuativi sono finalizzati ad estendere, semplificare e rendere gli incentivi **più facilmente accessibili** alle **famiglie con reddito più basso**. Gli interventi maggiormente significativi possono essere così schematizzati:

- per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto l'utilizzo - oltre che delle caldaie a condensazione - anche di altri generatori, quali le pompe di calore a gas o elettriche, che hanno un rendimento anche superiore alle caldaie a condensazione;
- per gli interventi più semplici (sostituzione delle finestre in singoli alloggi, installazione di pannelli solari per l'acqua calda) sono stati **ridotti gli adempimenti burocratici**, semplificando i formulari informativi e rendendo **facoltativa** la **certificazione energetica**, prevedendo la possibilità per il cittadino di predisporre la documentazione necessaria anche **senza il supporto di un tecnico abilitato**;
- la **detrazione** delle spese sostenute (al 55%) può essere ripartita non più solo in 3 anni, ma in un **numero di anni variabile da 3 a 10**, a scelta del contribuente, che può quindi commisurare la quota annuale al proprio reddito.

Con ulteriori provvedimenti *in itinere* sono previsti anche interventi finalizzati a favorire le **decisioni assembleari** per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica, ad eliminare gli adempimenti burocratici per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici se in aderenza alle falde del tetto, a derogare alle distanze tra gli edifici e alle altezze per interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio.
(Comunicato stampa Ministero Sviluppo economico 09/04/2008)

ICI - Nuovo modello di bollettino di conto corrente postale

È stato approvato il nuovo modello di **bollettino di conto corrente postale** che deve essere utilizzato per il **versamento dell'ICI** a favore dei **Comuni** e dei soggetti **affidatari del servizio di riscossione** del tributo. Il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili - oltre che presso **Poste Italiane** S.p.a. - presso le **aziende di credito convenzionate** con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo.
(D.M. Ministero Economia e finanze 03/04/2008, G.U. 09/04/2008, n. 84)

Società sportive di calcio professionistiche - Termine trasmissioni

Il termine del 30 aprile 2008, per la trasmissione telematica - da parte delle società sportive di calcio professionistiche - di copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonché dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine, si deve intendere **prorogato al 31 maggio 2008**.
Il **primo invio**, inoltre, comprende, in relazione ai contratti per l'acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori, anche situazioni riferibili ad **anni precedenti**.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 28/03/2008, prot. 48423)

PRASSI

Abitazione principale - Detrazione ICI

In merito alle **detrazioni per l'abitazione principale ai fini ICI** il Ministero sottolinea che:

- l'**ulteriore detrazione** dell'1,33 per mille, che deve essere calcolata sull'unità immobiliare e sulle pertinenze, deve risultare rapportata non alle quote di possesso, ma alla **destinazione ad abitazione principale**. L'unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, che ha diritto di

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

beneficiare dell'ulteriore detrazione in proporzione alla **quota di possesso**, se non è proprietario o titolare di altro diritto reale di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale (l'ulteriore detrazione, si cumula con le riduzioni di tributo accordate dai Comuni);

- il calcolo dell'ulteriore detrazione in presenza di eventuali **pertinenze** dell'abitazione principale deve essere effettuato in relazione alle nuove situazioni di riferimento;
- in presenza della **riduzione** dell'ICI dovuta per l'abitazione principale che i Comuni possono prevedere fino al 50%, da aggiungere alla detrazione generale di 103,29 euro, l'ulteriore detrazione si aggiunge ai benefici che l'ente locale può riconosce al contribuente (deve risultare applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione 103,29 euro e la riduzione al 50% dell'imposta prevista dal regolamento comunale);
- il calcolo delle detrazioni a favore del **coniuge non assegnatario** dell'ex casa coniugale e l'individuazione dell'ulteriore detrazione quando il contribuente possiede l'abitazione principale (o eventuali pertinenze) solo per una parte dell'anno devono seguire i criteri espressamente previsti.

Nel caso in cui l'entità complessiva delle agevolazioni risulti superiore all'imposta dovuta, il soggetto interessato non è tenuto a effettuare il versamento; se l'importo delle detrazioni supera quello dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. In presenza di **trasferimento della residenza durante l'anno,** devono essere considerati i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell'ulteriore detrazione (200 euro). Il limite stabilito, infatti, è di 16,67 euro per ogni mese di possesso.
Le modalità di determinazione non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell'anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.
(Risoluzione Ministero Economia e finanze 10/04/2008, n. 11/DF)

Agevolazione prima casa - Mancato stabilimento della residenza

Sussiste il regime agevolativo «prima casa» anche nell'ipotesi in cui - per **causa di forza maggiore** - si verifichi il **mancato stabilimento della residenza** nel Comune ove è ubicato l'immobile **entro i 18 mesi successivi all'acquisto**. Il mancato trasferimento della residenza entro tale termine non fa decadere l'acquirente dall'agevolazione se ciò è dipeso da un evento imprevisto e inevitabile che si è verificato successivamente all'operazione di acquisto.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 140/E)

Agevolazioni - Riacquisto prima casa a titolo gratuito

Non compete il **credito d'imposta** per il **riacquisto della prima casa** nelle situazioni in cui l'atto di **riacquisizione della prima casa** non è soggetto a nessuna delle imposte (imposta di registro o IVA, come, a titolo meramente indicativo, nell'ipotesi di una **donazione**) in presenza delle quali matura il diritto.
Ai fini dell'agevolazione, incorre nella **decadenza dai benefici** goduti per il primo acquisto il soggetto che procede alla cessione dell'immobile acquistato con i benefici «prima casa» prima dell'effettivo decorso di 5 anni dalla data di acquisto e non riacquisti **a titolo oneroso** altra casa di abitazione **entro un anno** dalla vendita.
A seguito della reintroduzione dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, i trasferimenti a titolo gratuito rientrano nel regime di tale imposta. Infatti, a tali trasferimenti non si applica - come per il passato - l'imposta di registro, bensì l'imposta sulle successioni e donazioni. Ciò comporta che non sia più attuale la precisazione fornita in merito all'applicabilità dell'agevolazione prevista, ai fini dell'imposta di registro, per i trasferimenti aventi ad oggetto la prima casa qualora detto trasferimento risultasse con atto di donazione. Inoltre, nel caso in cui il contribuente proceda alla cessione dell'immobile acquistato con i benefici «prima casa» prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto e non riacquisti a titolo oneroso altra casa di abitazione entro un anno dalla vendita, si perfeziona la **decadenza dai benefici** goduti per il primo acquisto, con il conseguente recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché l'applicazione della sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 125/E)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Apparecchi televisivi e digitali - Detrazione

Anche gli **abbonati RAI** delle regioni autonome della **Sardegna** e della **Valle d'Aosta**, già beneficiari del contributo introdotto dalla legge Finanziaria 2006 (70 euro), si possono avvalere della **detrazione del 20%** - introdotta dalla Finanziaria 2007 - relativamente alle spese sostenute per gli apparecchi televisivi e digitali acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ed effettivamente a carico, fino ad un totale delle stesse di 1.000 euro (200 euro), nel caso si tratti di apparecchi diversi, o dotati di sintonizzatore digitale integrato. Unica **condizione** per poter beneficiare della detrazione è l'aver pagato regolarmente il **canone di abbonamento** RAI.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 33/E)

Associazione in partecipazione - Somma di denaro a garanzia

La corresponsione di una somma in denaro da parte dell'associato all'associante, nell'ambito di un contratto di **associazione in partecipazione**, si deve necessariamente considerare un apporto di capitale, in quanto inerente alla condivisione del rischio d'impresa, e ciò anche se nel contratto redatto tra le parti risulta che la somma è stata individuata come «**apporto a garanzia della merce in magazzino**». Pertanto, le **remunerazioni periodiche** che competono all'associato devono risultare **tassate** in capo a quest'ultimo come **percezione di utile** e, quindi, non possono essere portate in **deduzione**, ai fini della determinazione del reddito imponibile, da parte dell'associante.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 145/E)

Attività di ricerca e sviluppo - Territorialità ai fini IVA

I **servizi** resi da una società italiana operante nel campo della **ricerca e sviluppo di vaccini**, in relazione ad un accordo stipulato con una società estera che prevede la sperimentazione pre-clinica, l'analisi, la ricerca di base o applicata finalizzata alla scoperta di nuovi vaccini o al miglioramento di quelli esistenti, sono riconducibili alle **prestazioni di carattere scientifico** (in quanto concretizzano un'attività di ricerca innovativa finalizzata ad accrescere il patrimonio delle conoscenze e delle utilità attualmente disponibili). Nella medesima categoria si devono considerare rientranti anche i servizi posti in essere per ottenere la **brevettabilità degli eventuali nuovi beni**: tali servizi, in quanto finalizzati all'applicazione tecnica delle scoperte scientifiche per una concreta realizzazione industriale, si possono ricomprendere all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo principale quale **attività connessa e strumentale** ad essa.
Pertanto, tutte queste prestazioni rientrano tra quelle aventi ad oggetto servizi scientifici che - a norma dell'art. 7, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 - sono **territorialmente rilevanti** nel **luogo di materiale esecuzione** e, pertanto, **assoggettabili ad IVA in Italia**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/04/2008, n. 138/E)

Bonus sicurezza - Installazione di sistemi di videosorveglianza

Il **credito d'imposta** spetta alle **piccole e medie imprese** che esercitano attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, che provvedono all'installazione di **sistemi di videosorveglianza** per prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti da parte di terzi. Il credito d'imposta **non** è **cumulabile** con altre agevolazioni e deve essere annotato, a pena di decadenza, nella **dichiarazione dei redditi**; ai fini procedurali, può risultare recuperato mediante **compensazione**. Il **limite massimo** di fruizione dei crediti d'imposta è diversamente articolato in funzione di chi ne beneficia e la fruizione spetta nel limite della **regola *de minimis***.
Si rimanda all'articolo «Credito d'imposta per le misure di sicurezza: al via la presentazione dell'istanza», in questa circolare, pag. 43.
(Circolare Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 37/E)

Canoni corrisposti a software house non residenti - Ritenuta alla fonte

Si applica la **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** ai **canoni** corrisposti a **software house non residenti** per la commercializzazione del software di proprietà. Infatti, il distributore estero che commercializza e distribuisce all'utente finale le licenze d'uso dei prodotti software è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella **misura** del **30%** sulla parte imponibile del loro ammontare. Pertanto, in relazione al contratto in essere tra le parti - avente per oggetto, tra l'altro,

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

il trasferimento parziale del diritto di autore nella forma di diritto limitato alla distribuzione del programma informatico al pubblico tramite appositi supporti magnetici - i **corrispettivi** sono **individuabili come royalties**. In ogni caso, si deve ritenere salva l'applicazione del **trattamento fiscale più favorevole** se il medesimo è espressamente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 128/E)

Catalogazione libri - Gestione delle biblioteche

Il servizio di catalogazione libri, posto in essere da una cooperativa per conto del Comune, costituisce un'**autonoma prestazione di servizio** e, come tale, il **corrispettivo** pattuito per il lavoro svolto deve necessariamente essere assoggettato all'**IVA ordinaria**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 148/E)

Cessione immobile entro il quinquennio dall'acquisto - Italiani residenti all'estero

La **cessione dell'immobile** o dell'unità immobiliare, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisizione con i **benefici prima casa** da soggetti italiani **residenti all'estero**, determina il sorgere di **plusvalenza imponibile** ai fini IRPEF. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986, infatti, l'intassabilità delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni immobili intervenute entro il quinquennio tra la data di acquisto e la data di cessione, è subordinata alla **condizione** che l'immobile - per la **maggior parte dello stesso periodo** - sia stato **adibito ad abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari. Nel caso in cui i cedenti risiedano all'estero, è esclusa la possibilità di considerare l'immobile posseduto in Italia quale dimora abituale. Pertanto, la cessione dell'immobile o dell'unità immobiliare nel corso del quinquennio dall'acquisto genera plusvalenza imponibile, in quanto - per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto e la successiva cessione - non risulta adibito ad abitazione principale dei proprietari o dei familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Ai fini delle **imposte indirette**, infine, la cessione determina la **perdita dei benefici** previsti per l'acquisto della prima casa, salvo che i cedenti non pongano in essere l'acquisizione di altra abitazione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/04/2008, n. 136/E)

Componenti degli uffici elettorali centrali - Compensi assogettati a ritenuta alla fonte

I compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali centrali devono essere assoggettati alle ritenute alla fonte: l'**inapplicabilità delle ritenute alla fonte** e la **non concorrenza** alla formazione del **reddito imponibile** riguardano solamente gli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 11/04/2008, n. 150/E)

Consulenza tecnica - Territorialità ai fini IVA

La **progettazione** di una scheda elettronica e l'elaborazione della documentazione necessaria per la sua realizzazione, costituisce - ai fini IVA - una prestazione di **consulenza tecnica** e non un trasferimento di proprietà intellettuale. Di conseguenza, nel momento in cui tale prestazione risulta resa nei riguardi di un **committente extra UE**, **indipendentemente dal luogo di utilizzo** della scheda stessa, la prestazione non si deve considerare posta in essere nel territorio italiano e, quindi, l'operazione deve essere considerata **esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA** per difetto e mancanza del **requisito di territorialità**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/04/2008, n. 134/E)

Crediti d'imposta - Utilizzo in compensazione

In merito all'**utilizzo in compensazione** dei **crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi (vale a dire dei crediti nascenti da **agevolazioni concesse alle imprese**), con particolare riferimento al **limite annuale di 250.000 euro** e alle modalità di funzionamento del meccanismo di **riporto in avanti delle eccedenze** di credito **non compensate** nell'anno, la Finanziaria 2008 non ha modificato il principio secondo cui il limite generale alle compensazioni previsto dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 241/1997, non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).
Il nuovo limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro: il contribuente - fermo restando il rispetto del limite specifico di 250.000 euro - ha la possibilità, comunque, di porre in essere **compensazioni di tipo orizzontale** per **ulteriori 516.456,90 euro** e, pertanto, per un **importo complessivo** pari a **766.456,90 euro**.Inoltre, nell'ipotesi in cui il contribuente non possa sfruttare appieno il limite generale di 516.456,90 euro, è possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale.
Per quanto attiene al **riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati** per effetto del tetto e all'utilizzabilità senza limiti di tale eccedenza nel **terzo anno solare successivo** a quello di sua nascita, si deve tenere in considerazione che:

- tale regola è applicabile con le medesime modalità sia ai **crediti di nuova generazione,** sia a quelli **già maturati** dal contribuente in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati (per i quali, peraltro, l'eventuale triennio di osservazione decorre solo dal 2008);
- nell'anno in cui matura il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza, l'entità dell'eccedenza residua utilizzata si cumula con il limite di 250.000 euro sfruttabile nell'anno stesso in relazione a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

Il limite di 250.000 euro non si applica al credito d'imposta per le **spese di ricerca e sviluppo**, che può validamente essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie, senza alcuna interferenza con il nuovo limite annuale, né al credito d'imposta inerente agli **investimenti nelle aree svantaggiate**: l'esclusione dal limite di 250.000 euro opera, però, solo a decorrere **dall'anno 2010** (per il 2008 e il 2009 anche gli utilizzi in compensazione di tale credito rilevano ai fini del superamento del tetto).
(Risoluzione Ministero Economia e finanze 03/04/2008, n. 9/DPF)

Credito IVA utilizzabile in compensazione - Liquidazioni periodiche di gruppo

La società capogruppo ha la possibilità di optare per l'utilizzazione in compensazione dell'eventuale **eccedenza del credito IVA trimestrale** risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo se una delle società partecipanti al medesimo risulta in possesso dei **requisiti** per la richiesta di **rimborsi infrannuali**; non rientrano in tale operazione le eccedenze di credito di ciascuna società inerente al **periodo d'imposta antecedente all'ingresso** nella procedura di liquidazione IVA di gruppo.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 11/04/2008, n. 151/E)

Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici - Bonifico intestato a un solo interessato

Qualora la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente e le fatture e il bonifico riportino anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto **effettivamente** la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un **fabbricato in comproprietà** ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico, e la fattura sia intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che tale circostanza venga annotata sulla fattura. Si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia **coincidenza** tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione compete al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che la circostanza venga annotata in fattura.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Detrazione interessi - Estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto

Si applica anche ai **mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale** la previsione

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

secondo cui - in caso di estinzione dell'originario contratto e stipula di un nuovo contratto di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare - è comunque possibile fruire della **detrazione degli interessi** pagati in relazione al **secondo mutuo**. La detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non può essere calcolata sull'intero importo degli stessi, ma può essere **riconosciuta in proporzione** all'importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Detrazione per figli a carico - Figli maggiorenni di genitori separati

La detrazione per **figli maggiorenni di genitori separati,** salvo diverso accordo, può avvenire nella stessa misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio. Nel caso in cui la sentenza non si pronunci sull'affido, la detrazione deve essere **ripartita in egual misura** tra i due genitori, salva la possibilità di giungere ad un diverso accordo.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Detrazione per figli a carico - Genitori separati

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, la ripartizione della detrazione per figli a carico è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli:

- **affidamento ad un solo genitore** - la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, salva la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori o per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- **affidamento congiunto o condiviso** - la detrazione è ripartita, nella misura del 50% tra i genitori, salva la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.

(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Detrazione per figli a carico - Soggetto diverso dal genitore

La condizione di figlio a carico, riconosciuta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori, fermo restando il limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro previsto per essere considerati «familiari a carico», presuppone un **rapporto di parentela** o di **affiliazione** con il soggetto che usufruisce della detrazione. Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta **esclusivamente** alla madre (anche se questa non può fruirne per in capienza dell'imposta).
(Circolare Agenzia delleEentrate 04/04/2008, n. 34/E)

Detrazione per numero di figli superiore a 3 - Ripartizione tra i genitori

L'ulteriore detrazione di 1.200 euro viene riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria, tenendo presente che non è necessario che la stessa risulti effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di 4 figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'ulteriore detrazione è, comunque, ripartita tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Enti pubblici - IRAP inerente agli avvocati dipendenti

I **compensi** corrisposti agli **avvocati dipendenti da amministrazioni pubbliche** non devono essere decurtati dell'IRAP, in quanto il tributo non rientra nel concetto di **oneri riflessi**.
La possibilità che l'**IRAP** sia compresa nella nozione di «oneri riflessi» contenuta nell'art. 1, comma 208, della Finanziaria 2006, ha generato alcune perplessità a livello procedurale.
Al riguardo, è necessario considerare che il **presupposto impositivo** dell'IRAP si realizza **in capo all'ente** che eroga il compenso di lavoro dipendente (**datore di lavoro**) che costituisce, a tutti gli

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

effetti, il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che - in quanto titolare di un organizzazione - è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Ne deriva che l'**onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente** in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva. Pertanto, ritenere il tributo applicabile alle avvocature pubbliche significherebbe introdurre un improprio e anomalo concetto di traslazione dell'imposta comportante la trasformazione dell'**imposta reale** in **imposta sul reddito**. È la medesima natura giuridica dell'IRAP ad escludere che la stessa possa trovare copertura nell'ambito del finanziamento delle suddette competenze professionali. Inoltre, non appare nemmeno ragionevole ritenere l'IRAP quale onere riflesso, dato che l'effetto di decremento economico connesso con detto tributo deriva direttamente dall'applicazione dello stesso, e, in questo senso, si configura come un onere di diretta imputazione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 02/04/2008, n. 123/E)

Indennità di recesso - Trattamento fiscale

L'**indennità di recesso** corrisposta da un'**associazione professionale** al **socio receduto** deve essere assoggettata a **tassazione separata**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 142/E)

Indennità erogate in sostituzione del reddito - Detrazione minima

Le indennità sostitutive di reddito erogate dall'Inps costituiscono **reddito di lavoro dipendente** se percepite in sostituzione di detto reddito. Poiché tali indennità sono erogate **limitatamente al periodo di inattività** del lavoratore ed hanno, quindi, **carattere temporaneo**, ai fini della determinazione dell'importo della **detrazione minima spettante**, le stesse possono essere considerate come redditi inerenti a «rapporti di lavoro a tempo determinato»; di conseguenza, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro, la detrazione minima spettante non potrà risultare di entità inferiore a 1.380 euro.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Nota di variazione - Assenza di rapporto giuridico di compravendita diretta

La concessione di abbuoni o sconti permette al venditore di ridurre, ai fini IVA, l'ammontare imponibile di un'operazione di cessione già annotata e la inerente imposta a debito già contabilizzata, anche nelle situazioni in cui tra l'**alienante** e l'**acquirente finale**, beneficiario dello sconto, non intercorre un **rapporto giuridico diretto**.
(Risoluzione Agenziae delle Entrate 10/04/2008, n. 147/E)

Presunzioni di cessione e di acquisto - Beni soggetta a condizionamento

In relazione alla merce ricevuta dal fornitore e scartata senza che sia restituita o fatturata, al fine di superare la **presunzione di cessione e di acquisto** è necessario che la **documentazione inerente allo smaltimento** sia corredata da **copia dei singoli prospetti analitici** da cui deve emergere la quantità di merce scartata per ciascun acquisto, tenendo presente che i beni scartati dopo la **procedura di condizionamento**, e in seguito portati in discarica, devono necessariamente risultare correttamente annotati anche nel **registro di carico e scarico dei rifiuti**.
Per quanto attiene alle corrette **modalità di certificazione**, ai fini fiscali, delle **cessioni di prodotti ortofrutticoli freschi**, soggetti a **condizionamento**, è necessario valutare con coerenza le diverse situazioni e i momenti delle operazioni. Alla data di **effettuazione della consegna** delle merci, poiché non è possibile determinare con precisione la quantità dei prodotti che saranno ceduti e il relativo prezzo, il **fornitore-agricoltore** deve indicare nel **documento di trasporto** la quantità della merce consegnata e la norma regolamentare di riferimento, che consente di determinare il peso e il prezzo effettivo solo dopo che sia stata effettuata l'operazione di **condizionamento**.
A sua volta il **grossista** - dopo aver effettuato il condizionamento dei prodotti - deve inviare al fornitore, secondo gli accordi commerciali, il **prospetto analitico** indicante:

- i dati identificativi del cedente e del cessionario;
- il numero del documento di trasporto con il quale i prodotti sono stati consegnati;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- la classificazione dei prodotti distinti per categoria, quantità e prezzo;
- la quantità di prodotti non commercializzabili,

sulla base del quale il fornitore deve provvedere ad emettere la relativa **fattura** (nella quale devono venire riportati anche gli estremi del documento di trasporto e del prospetto analitico ricevuto dal grossista). A seguito **dell'operazione di condizionamento,** i prodotti ricevuti dai fornitori devono risultare classificati in: a) prodotti di prima categoria (con un dato prezzo), fatturata dal fornitore; b) prodotti di seconda categoria (con un prezzo inferiore), fatturata dal fornitore; c) quantità residuali di prodotto non commercializzabili (senza alcun prezzo), che resta al grossista, che dovrà provvedere allo smaltimento.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 131/E)

Reverse charge facoltativo - Rimborso al soggetto non residente

La società estera che ha posto in essere un'operazione di **cessione territorialmente rilevante in Italia**, a fronte della quale l'acquirente (**soggetto passivo** residente in Italia) ha adempiuto agli obblighi IVA in relazione al c.d. **reverse charge facoltativo**, è legittimata a presentare **istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 38-*ter*, D.P.R. n. 633/1972.
Il **diritto al rimborso può essere esercitato** solo per il **periodo antecedente** l'eventuale **identificazione diretta** in Italia da parte della società estera; per le operazioni poste in essere **successivamente**, il soggetto passivo deve necessariamente adempiere ai relativi obblighi e, di conseguenza, far valere gli inerenti diritti mediante la posizione IVA aperta in Italia.
L'art. 38-*ter*, citato subordina il diritto al rimborso alla condizione che il soggetto non residente non abbia realizzato **operazioni attive nel territorio dello Stato**. In altri termini, il rimborso deve essere negato, come regola generale procedurale, nell'ipotesi in cui il soggetto interessato (soggetto estero) abbia effettuato un'operazione di cessione territorialmente rilevante in Italia, a fronte della quale l'acquirente (soggetto passivo residente in Italia) abbia adempiuto agli obblighi IVA ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, alla luce della direttiva n. 2006/112/CE (e alla previsione del c.d. **reverse charge facoltativo**, che si concretizza quando il committente o il cessionario nazionale adempie agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta tramite emissione di autofattura in luogo del proprio dante causa non residente), il soggetto estero, al fine di recuperare il tributo gravante sulle operazioni di acquisto, si deve considerare legittimato a procedere alla presentazione dell'**istanza di rimborso**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/04/2008, n. 137/E)

Servizi bancari resi al personale USA in Italia

I servizi bancari e finanziari forniti da una **banca italiana** al personale dipendente delle **forze NATO**, attraverso strutture appositamente create dal dipartimento della Difesa degli USA presso le proprie basi in Italia, hanno **rilevanza fiscale**, in quanto si tratta di attività che assumono, a tutti gli effetti, **natura privatistica** e non tese all'espletamento di funzioni istituzionali. Inoltre, poiché sussiste la non possibilità di individuare una stabile organizzazione in capo a tali strutture, tutti i redditi conseguiti dalle medesime si devono necessariamente ritenere imputabili alla banca.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate, 10/04/2008, n. 141/E)

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

L'agevolazione fiscale consistente nella detrazione IRPEF del 19% dell'importo del canone di locazione derivante dai contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari, compete anche nel caso in cui l'onere risulti sostenuto nell'interesse di **familiari a carico**; pertanto, la circostanza che il **contratto di locazione** sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non fa venir meno per questi la possibilità di fruire del beneficio (se, ovviamente, il figlio, studente universitario che usufruisce dell'immobile, rientra nelle condizioni richieste dalla norma).
La **detrazione** per canoni di locazione pagati da **studenti universitari fuori sede** compete per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro: l'importo costituisce il **limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell'ipotesi del genitore che sostiene l'onere per più contratti in relazione a **più di un figlio**.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 34/E)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Stock option - Esenzione di una quota del reddito di lavoro dipendente

L'art. 51, comma 2, lettera g-*bis*), D.P.R. n. 917/1986 stabilisce, per l'assegnazione di **stock option**, l'**esenzione** di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni; l'esenzione compete a **condizione** che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Per beneficiare dell'agevolazione è indispensabile che il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un «**investimento** nei titoli oggetto di opzione **non inferiore alla differenza** tra il **valore delle azioni al momento dell'assegnazione** e l'**ammontare corrisposto dal dipendente**».
Per il **calcolo del numero di azioni** che devono essere **mantenute dal lavoratore** per assicurare il rispetto di tale condizione si deve necessariamente assumere il **valore normale** delle medesime, tenendo, in ogni caso, presente che per il calcolo non si devono considerare le commissioni di competenza dell'intermediario.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/04/2008, n. 133/E)

Terreni agricoli pertinenziali - Regime prezzo-valore

Può beneficiare del **regime del prezzo-valore** la cessione di un **terreno agricolo** sul quale si trova un **fabbricato a uso abitativo**, di cui il terreno costituisce pertinenza. Nell'atto di compravendita, tuttavia, deve chiaramente risultare annotato il **vincolo di strumentalità**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 11/04/2008, n. 149/E)

Visco-Sud - Credito d'imposta utilizzabile anche in sede di acconti imposte sui redditi 2008

Il credito d'imposta c.d. «Visco-Sud» può essere validamente utilizzato per corrispondere in compensazione gli **acconti delle imposte sui redditi** del **2008**. Il bonus fiscale si deve ritenere automatico, in quanto, per usufruirne, è necessario procedere alla presentazione all'Agenzia delle Entrate del previsto **formulario** secondo lo schema che verrà messo a disposizione.
(Circolare Agenzia delle Entrate 11/04/2008, n. 38/E)

GIURISPRUDENZA

Accertamento - Documentazione rinvenuta presso l'abitazione di un terzo

Si deve ritenere **legittimo** l'accertamento basato sulla **documentazione rinvenuta presso l'abitazione di un soggetto terzo**, che aveva avuto rapporti con società contribuente.
In materia di IVA, infatti, l'utilizzo di elementi acquisiti nell'ambito di **procedure riguardanti altri soggetti** non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio.
Inoltre, ai fini dell'accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità «ufficiale», è utilizzabile **qualsiasi forma di documentazione** che sia astrattamente idonea ad evidenziarne l'esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di **verifiche fiscali**: tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili ed inadempimenti di obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice di per sé probatoriamente irrilevante, integrando essa **elemento probatorio** - ancorché **presuntivo** - **utilmente valutabile** in sede di accertamento IVA, indipendentemente dal contestuale riscontro di tali irregolarità ed inadempimenti.
In merito all'**efficacia probatoria** di tale documentazione, è già stato precedentemente affermato che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce **indizio grave**, **preciso** e **concordante** dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo.
Al fine del riconoscimento dell'efficacia probatoria della presunzione, non è necessario che i fatti sui quali essa si basa siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, in quanto è sufficiente, al riguardo, che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza risultino verificabili secondo le comuni regole di esperienza.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 31/03/2008, n. 8255)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Accertamento - Verbale firmato da persona non autorizzata

La **firma** del **processo verbale di constatazione** apposta da parte di una **persona** «**non autorizzata**» non comporta l'inutilizzabilità degli elementi e dei documenti acquisiti dai verbalizzanti. Il PVC si deve ritenere valido - anche se firmato (nella fattispecie) dalla figlia del titolare dell'azienda presso cui è stato effettuato l'accesso - essendo evidente che «il termine di **rappresentante** non può avere alcun significato tecnico-giuridico, ma vale semplicemente come persona addetta all'azienda o alla casa […]».
Si deve necessariamente presumere che le **persone legate da vincoli familiari** o da rapporti di lavoro, in relazione della solidarietà e della fiducia connessa con detti vincoli, siano idonee a curarne la sollecita consegna al soggetto interessato.
(Cassazione civile sentenza, sez. trib., 10/03/2008, n. 6351)

Beni dell'impresa cessata - Presunzione di cessione imponibile

Si deve presumere sussistente la cessione dei beni - salva la prova contraria che deve essere fornita dal contribuente - se, al momento della cessazione dell'attività di impresa, non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione dei beni risultanti nella disponibilità della stessa. L'esistenza di beni al momento della cessazione dell'attività, senza che risulta alcuna documentazione relativa alla cessione degli stessi, deve far ritenere sussistente il **presupposto di cessione**, poiché si deve qualificare come operazione imponibile anche la destinazione dei beni all'uso o al consumo personale. In assenza di una specifica **prova** inernente ad un **diverso impiego** dalla cessione o dalla destinazione ad un utilizzo a questa equiparato, si deve validamente ritenere dimostrato il **debito di imposta** a carico del contribuente.
(Cassazione civile sentenza, Sez. trib., 07/04/2008, n. 8852)

Mediatori e intermediari di assicurazione - Applicazione dell'IVA

Si deve ritener sussistente l'**esenzione IVA** anche per le attività di una società che fornisce prestazioni di servizi proprie ed essenziali di un **mediatore** o di un **intermediario di assicurazione**, intervenendo in nome e per conto di un altro mediatore o intermediario di assicurazione nella stipula di contratti assicurativi.
Infatti, la circostanza che un **mediatore** o un **intermediario d'assicurazione** intrattenga con le parti del contratto d'assicurazione o di riassicurazione alla cui conclusione contribuisce non un rapporto diretto, ma solamente un **rapporto indiretto** per il tramite di un altro soggetto, a sua volta in relazione diretta con una di tali parti e al quale tale mediatore o intermediario di assicurazione sia legato contrattualmente, non impedisce che la prestazione fornita da quest'ultimo goda dell'**esenzione dall'IVA**.
La società che pone in essere un'attività commerciale come **subagente** di un'altra società, che a sua volta presta servizi di mediazione e intermediazione assicurativa, non può vedersi rifiutare il beneficio dell'esenzione per la sola ragione che non intrattiene rapporto diretto con gli assicuratori (per conto dei quali essa agisce indirettamente presso gli assicurati in qualità di subagente): gli operatori devono poter scegliere il **modello organizzativo** che - da un punto di vista strettamente **economico** - appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall'esenzione.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. I, 03/04/2008, C-124/07)

Notaio - Omessa presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale

In relazione ai principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di **responsabilità professionale del notaio**, ove nell'atto sia stata inserita la richiesta di tassazione ai fini dell'imposta di registro sulla base della **valutazione automatica** desumibile dalla **rendita catastale non ancora attribuita**, il notaio non può disinteressarsi dell'istanza per tale attribuzione, ma - ove non voglia provvedervi direttamente - deve renderne edotte le parti. Nell'ipotesi in cui non abbia adempiuto a tale obbligo, lo stesso è tenuto al **risarcimento dei danni**.
Il notaio - indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico - deve compiere tutte quelle attività necessarie per assicurare il **raggiungimento dello scopo** pratico perseguito dalle parti, anche sotto il profilo del godimento del regime fiscale più favorevole.
Pertanto, se dopo avere inserito nell'atto la dichiarazione che le parti intendono avvalersi della

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

procedura di accertamento fiscale automatico, dovendo presentare egli stesso la domanda di voltura catastale alla quale deve essere allegata copia della **domanda di attribuzione della rendita catastale**, non può disinteressarsi di tale domanda o, quantomeno, deve precisare alle parti che le stesse devono presentare apposita domanda e consegnarne copia a lui stesso perché possa allegarla alla domanda di voltura.
Se, infatti, non è possibile negare al notaio la **facoltà di rifiutare tale adempimento** (non impostogli dalla legge), tuttavia - fatte salve le ipotesi di un suo esplicito rifiuto o di una esplicita richiesta delle parti di disinteressarsi di tali adempimenti - egli è obbligato, nel totale silenzio delle parti al riguardo e secondo la **diligenza media** di un professionista avveduto, a procedere alla presentazione della domanda di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 26/03/2008, n. 7857)

Vendita di autovetture ritrovate - Operazione esente ai fini IVA

Il **mandato a vendere** rilasciato alla **compagnia assicurativa** dall'assicurato che è stato indennizzato del furto dell'auto, successivamente ritrovata, non costituisce **surrogazione** dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato e non comporta il passaggio di proprietà dell'autovettura in capo all'assicuratore. Pertanto, l'istituto assicuratore mandatario *in rem propriam* acquista solo la titolarità di un mero **diritto di credito**, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 31/03/2008, n. 8246)

LAVORO

NORME

Bonus assunzioni - Credito d'imposta

È stato emanato il decreto che detta le modalità di accesso al **credito d'imposta** riservato ai datori di lavoro che effettuano **nuove assunzioni**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale. Rilevano solo le **assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008** che costituiscono **incremento** rispetto al numero dei lavoratori dipendenti **mediamente occupati** nell'anno 2007.
L'**entità** del bonus è pari a **333 euro mensili** per ogni lavoratore assunto in più rispetto alla media degli occupati 2007. Nell'ipotesi di assunzioni di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, il bonus viene elevato a **416 euro**.
L'agevolazione compete fino al 31 dicembre 2010, a condizione di mantenere l'incremento occupazionale raggiunto nel 2008.
(D.M. Ministero Economia e finanze 12/03/2008, G.U. 10/04/2008, n. 85)

IRAP - Compensi corrisposti al socio amministratore

In relazione agli oneri sostenuti da un'impresa artigiana per gli uffici di **amministratore**, non è consentito beneficiare delle **deduzioni dalla base imponibile IRAP** previste dall'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 per i **costi del lavoro** sostenuti per il **personale dipendente** impiegato a **tempo indeterminato**.
La qualificazione come **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** dei compensi corrisposti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore riguarda solamente le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette e non implica una generale **equiparazione** dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavori dipendente.
Le deduzioni previste dal decreto IRAP - pari a 4.600 euro (5.000 per il periodo d'imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nonché contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato - non possono trovare applicazione per quanto attiene ai **rapporti diversi da quelli**

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, nella specie, in relazione ai compensi corrisposti ai soci dell'impresa artigiana per l'attività di amministratore.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 132/E)

TFR - Riduzione del prelievo fiscale

L'IRPEF sul **trattamento di fine rapporto** e sulle **indennità equipollenti**, il cui diritto alla percezione sorge a partire **dal 1° aprile 2008**, deve essere ridotta di un importo pari a:

- **70 euro**, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- **50 euro**, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro, ma non a 28.000 euro;
- **50 euro**, se il reddito di riferimento è di entità superiore a 28.000 euro, ma non a 30.000 euro,

tenendo presente che la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento (intendendo per tale il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 917/1986 ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti, e l'importo di 2.000 euro). Inoltre, se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si deve assumere nelle prime 4 cifre decimali; la detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare (a questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto deve essere determinato in modo virtuale).
La detrazione: a) deve essere **riconosciuta dai sostituti d'imposta** in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta, per cui i soggetti beneficiari sono tenuti ad attestare **in forma scritta** - su richiesta del sostituto d'imposta - di non aver già fruito della detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo; b) compete anche per le somme liquidate a titolo di **acconto**; non spetta invece in relazione a quelle erogate a titolo di **anticipazione**; c) per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, deve essere determinata in sede di dichiarazione dei redditi.
(D.M. Ministero Economia e finanze 20/03/2008, G.U. 02/04/2008, n. 78)

PRASSI

Aziende agricole - Contributi dovuti

Sono state pubblicate le tabelle relative ai **contributi** dovuti per l'anno 2008 dalle **aziende agricole** per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato.
La legge n. 81/2006 ha previsto la sospensione, per il triennio 2006-2008, degli aumenti di aliquota contributiva: anche per il 2008, pertanto, la **contribuzione** dovuta per gli operai a tempo indeterminato rimane fissata al **43,9365%**. I contributi per l' assistenza **infortuni sul lavoro**, dal 2001, sono invece fissati nelle seguenti misure:

- assistenza infortuni sul lavoro: **10,125%**;
- addizionale infortuni sul lavoro: **3,1185%**.

L'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista **a carico del lavoratore**, deve risultare applicata - con decorrenza dal 1° gennaio 2008 - sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 40.765 euro.
(Circolare INPS 07/04/2008, n. 46)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Co.co.co. e lavoratori a progetto - Stabilizzazione

Non sussisono termini prescrizionali per la **procedura di stabilizzazione** dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, possono essere validamente trasformati in rapporti di lavoro subordinato tutti i contratti in essere, anche a progetto, stipulati a partire dal 1° aprile 1996. Il **termine** si deve intendere **prorogato al 30 settembre 2008,** mentre restano immutati gli adempimenti riguardanti il contratto di collaborazione in essere, il versamento dell'acconto di 1/3 del contributo straordinario, il deposito (presso la sede INPS di competenza, con riferimento alla sede legale del committente) dell'attestazione del versamento dell'acconto, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato di ciascun lavoratore stabilizzato.
(Circolare INPS 10/04/2008, n. 49)

Collaboratori - Iscrizione alla Gestione separata INPS

Tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla **Gestione separata** hanno l'obbligo di procedere all'iscrizione all'INPS all'inizio dell'attività lavorativa anche se il committente effettua la **comunicazione telematica** di inizio del rapporto di lavoro. L'obbligo non riguarda i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni e i lavoratori autonomi occasionali, oltre che l'attività di studio e formazione, quando non è direttamente finalizzata all'assunzione. Pertanto, devono ritenersi esclusi anche i dottorandi di ricerca e i medici in formazione specialistica. In concreto, l'obbligo del collaboratore di iscriversi alla Gestione separata consiste in un'**unica iscrizione**, che coincide con l'**inizio del primo rapporto di collaborazione**: il lavoratore, infatti, è espressamente esonerato dal comunicare la cessazione del rapporto e l'iscrizione per successivi contratti con lo stesso o con un diverso committente. I **lavoratori autonomi occasionali** devono procedere all'iscrizione e alla contribuzione alla Gestione separata solamente se il reddito annuo risulta superiore a 5.000 euro.
(Messaggio INPS 02/04/2008, n. 7505)

Contributi INPS - Lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia

L'**esonero** dal **versamento dei contributi** in Italia per i **lavoratori stranieri** provenienti da **Paesi extracomunitari non convenzionati** con l'Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, decorre dalla data di presentazione della relativa **domanda**. Conseguentemente, i **datori di lavoro richiedenti** l'esonero sono tenuti a porre in essere l'adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero.
Gli oneri corrisposti possono, in ogni caso, costituire oggetto di **rimborso** a seguito della presentazione di **idonea certificazione** proveniente dall'**ente previdenziale estero**.
(Circolare INPS 03/04/2008, n. 41)

Fondo di previdenza del clero - Contribuzione a carico degli iscritti

A seguito dell'aggiornamento del contributo dovuto per l'anno 2006 dagli **iscritti** al **Fondo di previdenza del clero secolare** e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono state disciplinate le regole procedurali e le **modalità per il recupero** delle **differenze contributive** dovute per i **periodi pregressi**.
Il contributo - pari a 1.465,80 euro annui (244,30 euro bimestrali o 122,15 euro mensili) - è stato provvisoriamente **confermato** anche per gli anni **2007**, **2008** e **2009**. Gli importi dovuti, quale **conguaglio** dei contributi già corrisposti per gli anni 2006, 2007 dagli iscritti al Fondo sono:

- contributo annuo aggiornato: 1.465,80 euro;
- contributo annuo già dovuto: 1.439,88 euro;
- differenza dovuta per ciascun anno: 25,92 euro.

L'ammontare dovuto per un bimestre è di 4,32 euro, per un mese è di 2,16 euro. Il **recupero delle differenze contributive** dovute per i periodi pregressi dagli iscritti e dai pensionati deve avvenire in relazione alle istruzioni a suo tempo impartite con la circolare n. 312/1995.
(Circolare INPS 04/04/2008, n. 42)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

INAIL - Rateazione dei crediti iscritti a ruolo

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del **D.L. Milleproroghe** in materia di **riscossione coattiva** (e, in particolare, in materia di **rateazione dei crediti iscritti a ruolo**), la **competenza** a concedere le rateazioni del pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi è attribuita direttamente agli **agenti della riscossione**, che - su richiesta del soggetto interessato - possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Pertanto, con decorrenza **dal 1° marzo 2008**:

- le **istanze di rateazione** inerenti a somme iscritte a ruolo dall'INAIL devono essere presentate agli agenti della riscossione;
- per le **istanze di rateazione ancora non definite** e relative a casi particolarmente urgenti, eventualmente **presentate** all'INAIL **dal 1° marzo al 3 aprile 2008**, il procedimento può essere portato a termine dall'Istituto con applicazione delle **disposizioni previgenti**, ad eccezione della garanzia fideiussoria (che deve risultare richiesta per ammontari superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro);
- le restanti **istanze**, **successive al 3 aprile 2008**, eventualmente presentate all'INAIL, devono essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione, avvertendo il soggetto debitore che le medesime si devono considerare presentate alla data di ricezione da parte di quest'ultimo.

Agli effetti della disciplina in materia di **DURC**, l'azienda deve essere considerata **regolare** anche quando vi sia stato un provvedimento di **accoglimento della domanda di rateazione**; la **sola presentazione dell'istanza** non consente di attestare la regolarità. Inoltre, deve essere attestata l'**irregolarità contributiva** nelle situazioni di **inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite** (in particolare, nell'ipotesi di mancato pagamenti della prima rata o, successivamente, di due rate).
(Circolare INAIL 03/04/2008, n. 22)

Lavoratori italiani all'estero - Retribuzioni convenzionali

I datori di lavoro che - per il mese di gennaio 2008 - hanno determinato le contribuzioni su ammontari di retribuzione non conformi alle entità fissate con D.M. 16 gennaio 2008, hanno la possibilità di procedere a **regolarizzare** la posizione **entro il 16 luglio 2008**.
Ai fini dell'attuazione della disposizione inerenti alle fasce di retribuzione, per «**retribuzione nazionale**» si deve necessariamente considerare il trattamento previsto per il lavoratore dal **contratto collettivo**, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.
L'entità così calcolata deve poi essere divisa per 12 e si deve, quindi, raffrontare il risultato dell'operazione con le tabelle del settore corrispondente ed individuare la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I **valori convenzionali** così determinati possono venire ragguagliati a giornata solamente nelle situazioni di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese, nel qual caso l'ammontare imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si deve moltiplicare il valore ottenuto per il numero dei giorni (domeniche escluse), comprese nella frazione di mese interessata.
Nelle eventuali ipotesi di intervenute variazioni in corso d'anno, le retribuzioni devono necessariamente essere rideterminate e, di conseguenza, il datore di lavoro deve procedere ad eseguire il conguaglio contributivo.
(Circolare INPS 04/04/2008, n. 44)

Nulla osta al lavoro - Lavoratori di imprese straniere

Nell'ipotesi in cui un'impresa italiana affidi l'esecuzione di una **pluralità di commesse** oggetto di un **unico contratto di appalto** ad un consorzio di imprese e tra le stesse consorziate vi sono anche imprese aventi sede in un Paese extracomunitario, l'appaltante deve necessariamente richiedere il **nulla osta al lavoro** per i dipendenti dell'impresa estera, non avente sede operativa in Italia, in relazione non alla durata della singola e specifica commessa, ma in considerazione dell'oggetto contrattuale a monte e al tempo necessario al completamento dell'opera o del servizio

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

dedotti in appalto.
Secondo il Ministero del Lavoro, la normativa - stabilendo espressamente che «il nulla osta al lavoro [...] il visto di ingresso e il permesso di soggiorno vengono rilasciati solamente per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio» - non può che fare riferimento al **periodo necessario alla realizzazione dell'opera** o **del servizio complessivamente intesi**, oggetto dell'unico contratto di appalto, e non alla durata delle singole commesse o ordini che costituiscono parte integrante dell'oggetto contrattuale.
È consentito - in relazione al medesimo contratto di appalto - ottenere la proroga della durata iniziale del nulla osta in relazione di un eventuale prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera o del servizio, tenendo, comunque, in considerazione il limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 03/04/2008, prot. 25/I/0004716)

Perizia di stima per immobili - Agrotecnici

Anche gli **agrotecnici** sono legittimati a svolgere, entro le competenze loro riconosciute in materia immobiliare, le **attività estimative** finalizzate alla predisposizione delle **perizie giurate di stima** per gli immobili oggetto della **garanzia ipotecaria** prevista nell'ipotesi di **rateazione delle somme** (superiori a 50.000 euro) dovute dal contribuente a seguito di **controlli automatici** e di **controlli formali**.
La categoria degli agrotecnici non risulta espressamente elencata tra quelle autorizzate alla redazione della perizia di stima del valore dell'immobile su cui concedere l'ipoteca, anche se - in relazione ad un'**interpretazione sistematica**, secondo buona fede e costituzionalmente corretta, delle disposizioni in materia di atti di aggiornamento catastale, etc. - è possibile individuare l'esistenza nell'ordinamento di una continuità normativa che vede gli **agrotecnici assimilati ad altre figure professionali** per quanto riguarda l'espletamento diretto od indiretto di **attività di natura estimativa** in **ambito immobiliare**.
(Risoluzione Ministero Economia e finanze 03/04/2008, n. 10/DPF)

Sportello unico per l'immigrazione - Istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare

Dal 10 aprile 2008, è stata attivata la **procedura informatizzata** per la presentazione delle **istanze di nulla osta** al **ricongiungimento familiare** e ai **familiari al seguito**. Da tale data, pertanto, non sono più accettabili le istanze che non risultano presentate con le nuove modalità.
I **modelli** per la presentazione delle domande (**S** per **ricongiungimento** e **T** per **familiari al seguito**) sono stati adeguati alle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 5/2007, oltre a essere stati semplificati tenendo conto delle peculiarità che qualificano la tipologia di tali istanze.
Sono stati resi disponibili, inoltre, i seguenti **modelli che completano l'istanza** (da allegare - rispettivamente - ai modelli S e T):

- **modelli S1** e **T1**, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l'immobile ed è, pertanto, necessario acquisire agli atti dello sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i figli minori del richiedente, resa dal proprietario dell'immobile;
- **modelli S2** e **T2**, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l'immobile ed è, quindi, necessario acquisire agli atti dello sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente, resa dal proprietario dell'immobile;
- **modello S3**, nel caso in cui il richiedente sia **lavoratore subordinato**, con il quale il **datore di lavoro** dichiara l'attualità del rapporto di lavoro.

Il Ministero dell'Interno ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti in ordine a:

- **requisito reddituale** - in sede di valutazione delle istanze di ricongiungimento familiare, ai fini dell'accertamento del requisito economico, nel caso in cui il richiedente non abbia prodotto un proprio reddito o esso sia incapiente, si può prendere in considerazione anche quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente;
- **requisito dell'alloggio** - qualora il richiedente indichi un alloggio diverso dalla sua attuale

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

residenza, il requisito può essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria. Inoltre, lo straniero ricongiunto deve produrre, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno, il titolo per il quale si detiene l'alloggio e, ottenuta l'iscrizione anagrafica, la relativa documentazione probatoria.

(Circolare Ministero dell'Interno 04/04/2008, prot. 1575)
(Circolare Ministero dell'Interno 09/04/2008, prot. 1639)

CONTABILITÀ

NORME

Consolidato mondiale - Ente o società controllante che ha optato per il consolidato mondiale

L'**opzione** per la disciplina dell'**imposta sostitutiva** può essere esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi, dalla società o ente controllante aderente al regime del consolidato mondiale per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 141, D.P.R. n. 917/1986. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i **valori fiscali** e i **valori civili**, risultanti dal bilancio delle controllate non residenti, degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento che, in assenza di opzione per la stessa imposta sostitutiva, sarebbero oggetto di riallineamento ai sensi del citato art. 141.
(D.M. Ministero Economia e finanze 18/03/2008, G.U. 03/04/2008, n. 79)

Regimi di consolidamento o di trasparenza - Cessazione

L'interruzione o il mancato rinnovo della tassazione consolidata o per trasparenza, i cui effetti decorrono dai periodi d'imposta successivi a quello in cui ha effetto l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non danno diritto alla **restituzione dell'imposta versata**.
(D.M. Ministero Economia e finanze 18/03/2008, G.U. 03/04/2008, n. 79)

Società controllate che partecipano al consolidato nazionale - Imposta sostitutiva

Le società controllate aderenti al regime del consolidato nazionale possono ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 128, D.P.R. n. 917/1986, esercitando l'**opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società con **aliquota** del **6%**. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei **righi RF97**, **RF98** e **RF99** del «Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir» del modello di dichiarazione UNICO 2008-SC.
L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF98 deve essere assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87, D.P.R. n. 917/1986, ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 128.
L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il **pagamento in unica soluzione** del relativo importo **entro il termine per il versamento a saldo** dell'imposta sul reddito delle società relativa al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007** e produce effetti a partire dall'inizio dello stesso periodo d'imposta.
L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a **periodi d'imposta successivi** a quello in corso al 31 dicembre 2007, facendo riferimento, in tal caso, all'ammontare complessivo delle differenze residue risultanti dai righi delle successive dichiarazioni dei redditi corrispondenti e procedendo al versamento dell'imposta sostitutiva entro il

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta di riferimento.
(D.M. Ministero Economia e finanze 18/03/2008, G.U. 03/04/2008, n. 79)

Trasparenza - Soci della società che ha effettuato l'opzione

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata dai soci della società soggetta al regime di **trasparenza fiscale** per ottenere la disapplicazione delle connesse disposizioni. L'opzione è effettuata **autonomamente da ciascun socio**, assoggettando a imposta sostitutiva l'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF91, RF92 e RF93 del «Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione» del modello di dichiarazione UNICO 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 deve essere assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87, D.P.R. n. 917/1986, ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione dell'art. 115 dello stesso decreto.
(D.M. Ministero Economia e finanze 18/03/2008, G.U. 03/04/2008, n. 79)

PRASSI

Bilancio - Commesse di durata ultrannuale

È ancora consentito - per le **commesse** avviate entro il **periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006** e non ancora concluse - l'adozione del **criterio della commessa completata** per i **lavori in corso di esecuzione** aventi **durata ultrannuale**, purché risultino contemporaneamente sussistenti:

- la contabilizzazione in bilancio delle opere, delle forniture e dei servizi ultrannuali con il **metodo del costo**;
- l'autorizzazione (rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) per l'applicazione del metodo del costo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile;
- l'adozione del metodo contabile del costo per **tutte le opere**, **forniture** e **servizi ultrannuali**.

Ne deriva che il soggetto che abbandona contabilmente il criteri del costo per le commesse iniziate *ante* 2007 e adotta il **criterio della percentuale di completamento** per **tutte le commesse ultrannuali** (indipendentemente dalla data di avvio) non rispetta le condizioni sopra esposte e, quindi, non ha la possibilità di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986. Per poter continuare a fruire dell'agevolazione il contribuente - in sede di redazione del bilancio - deve necessariamente **valutare al costo tutte le commesse**, fermo restando l'obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione il maggior valore, rispetto al costo, delle commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007. Per tali commesse, è necessario applicare, ai fini fiscali, il **metodo del corrispettivo,** previsto dall'art. 93 nella formulazione vigente.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 129/E)

Consolidato nazionale - Fusione per incorporazione della consolidante in società non inclusa nel consolidato

Nell'ipotesi in cui la **società consolidante** venga **fusa per incorporazione** ad opera di una **società non inclusa nel consolidato**, la **società risultante dalla fusione** non è automaticamente attratta nel regime di tassazione consolidata avviato dalla società incorporata, ma è necessario, al riguardo, produrre la prevista istanza di interpello.
Le **operazioni straordinarie** che non interrompono anticipatamente a tassazione di gruppo sono accomunate dalla circostanza che le stesse **non fanno mutare il soggetto giuridico controllato** (nel caso delle fusioni), in maniera che venga necessariamente rispettato il **requisito del**

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

controllo espressamente stabilito per la **validità dell'opzione** per il consolidato nazionale.
Di conseguenza, se la fusione per incorporazione non determina alcun mutamento della situazione di controllo che la società consolidante vantava - già prima dell'operazione di fusione - nei confronti della società consolidata, la società incorporante ha la possibilità di continuare il regime della tassazione di gruppo, includendovi - **senza soluzione di continuità** - la società originariamente appartenente al consolidato dell'incorporata, che può partecipare al regime del consolidato fiscale dell'incorporante già **nel periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione** e relativamente alla residua **frazione del triennio** in cui ha efficacia l'opzione a suo tempo effettuata dalla stessa società consolidata e dalla originaria controllante.
In relazione alle **perdite fiscali pregresse** realizzate dalla società incorporante, le medesime possono essere utilizzate **solo per compensare** eventuali **redditi imponibili realizzati dalla stessa società** risultante dalla fusione, senza possibilità di compensarle con redditi imponibili propri delle altre società che hanno optato (o che opteranno successivamente) al regime del consolidato.
Pertanto, sia le perdite fiscali realizzate dalla società incorporante nei **periodi di imposta precedenti**, sia la perdita fiscale che la medesima società prevede di conseguire nel **lasso temporale intercorrente dall'inizio del periodo d'imposta** sino alla **data di efficacia giuridica della fusione**, non possono venire incluse nel regime del consolidato nazionale che continua in capo alla società risultante dalla fusione, la quale, quindi, ha la possibilità di utilizzare in compensazione le perdite fiscali pregresse - comprese quelle relative al «**periodo di retrodatazione**» - solo per compensare l'eventuale reddito imponibile dalla stessa conseguito nel periodo d'imposta in cui ha efficacia la fusione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/04/2008, n. 139/E)

GIURISPRUDENZA

Reddito d'impresa - Costi e oneri non registrati

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in merito alla **deducibilità** di **costi di impresa non registrati**, le norme vigenti del D.P.R. n. 917/1986 non consentono la detraibilità di tali spese e/o di oneri quando - pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - non risultano state **annotate nelle scritture contabili**, purché non si tratti di irregolarità meramente formali.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/03/2008, n. 7787)

SOCIETÀ & IMPRESA

NORME

Codice delle assicurazioni - Regolamenti in materia di verifica e margine della solvibilità, gestione dei rischi, determinazione delle tariffe dei rami vita

L'ISVAP ha adottato i regolamenti - attuativi del D.Lgs. n. 209/2005 - in materia di verifica della **solvibilità** corretta e **adeguatezza patrimoniale** a livello di conglomerato finanziario, **margine di solvibilità** delle imprese di assicurazione, controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione e principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle **riserve tecniche** dei rami vita.
(Regolamento ISVAP 12/03/2008, n. 18, G.U. 04/04/2008, n. 80, S.O. n. 80)
(Regolamento ISVAP 14/03/2008, n. 19, G.U. 04/04/2008, n. 80, S.O. n. 80)
(Regolamento ISVAP 26/03/2008, n. 20, G.U. 04/04/2008, n. 80, S.O. n. 80)
(Regolamento ISVAP 28/03/2008, n. 21, G.U. 04/04/2008, n. 80, S.O. n. 80)

Diritti di segreteria per il deposito dei bilanci - Finanziamento OIC

È stata definita la **misura della maggiorazione** delle voci 2.1 e 2.2 riguardanti rispettivamente:

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- il deposito del bilancio per via telematica;
- il deposito su supporto informatico digitale;

della tabella A allegata al D.M. 29 agosto 2007, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'**OIC-Organismo Italiano di Contabilità**. Il decreto - che stabilisce anche le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale - attua il disposto della legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 86, della L. 244/2007), che prevede che al finanziamento dell'OIC concorrano le **imprese** attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una **maggiorazione dei diritti di segreteria** dovuti alle Camere di Commercio con il **deposito dei bilanci** presso il Registro delle imprese. In concreto, le voci 2.1 e 2.2 della tabella A risultano maggiorate - per il 2008 - di **3 euro**.
(D.M. Ministero Sviluppo economico 28/03/2008)

Fondazioni bancarie - Accantonamenti per il 2007

Nella redazione del bilancio d'esercizio 2007, le **fondazioni bancarie** devono osservare le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 aprile 2001, tenendo presente che:

- per **avanzo dell'esercizio** si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento citato;
- l'**accantonamento alla riserva obbligatoria** deve risultare determinato, per l'esercizio 2007, nella misura del **20% dell'avanzo dell'esercizio**, al netto delle eventuali destinazioni.

Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie hanno la possibilità di effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in **misura non superiore al 15%** dell'avanzo dell'esercizio, al netto delle eventuali destinazioni.
Nei casi eccezionali in cui risultano presenti **disavanzi pregressi**, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio deve essere destinato **prioritariamente** alla copertura dei disavanzi pregressi.
Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale, tenendo, in ogni caso, presente che non è consentito effettuare l'accantonamento, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.
(D.M. Ministero Economia e finanze 20/03/2008, G.U. 31/03/2008, n. 76)

Impresa sociale - Redazione del bilancio

Sono stati definiti i **criteri quantitativi e temporali** per il calcolo del **70%** nel rapporto tra **ricavi** prodotti da **attività di utilità sociale** e **ricavi complessivi** dell'impresa sociale, nonché gli atti che devono essere depositati presso il Registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale. Inoltre, sono stati definiti gli atti che devono essere depositati da parte degli enti oraganizzativi che esercitano l'impresa sociale presso il **Registro delle imprese**.
Il Ministero della Solidarietà sociale ha infine adottato le linee guida per la **redazione del bilancio sociale**, nonché le linee guida per le operazioni di **trasformazione**, **fusione**, **scissione** e cessione d'azienda, poste in essere dalle stesse organizzazioni.
(DD.MM. Ministero Sviluppo economico 24/01/2008, G.U. 11/04/2008, n. 86)
(DD.MM. Ministero Solidarietà sociale 24/01/2008, G.U. 11/04/2008, n. 86)

PRASSI

Affitto d'azienda - Fabbricati strumentali

Il raffronto tra il **valore dell'azienda** e quello dei **fabbricati strumentali** che la compongono (espressamente previsto dall'art. 35, comma 10-*quater*, D.L. n. 223/2006 ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale applicabile all'**affitto di azienda**) deve necessariamente riguardare anche il

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

valore delle aree scoperte adibite all'attività di **campeggio**. Ne deriva che le aree attrezzate a campeggio, se classificate nella categoria catastale D8 unitamente agli altri immobili che le compongono, devono essere vagliate in modo unitario ed inscindibile, in quanto costituiscono un **unico complesso immobiliare a destinazione speciale**, non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, la cui locazione è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972, per la **locazione di fabbricati strumentali**.
Ai fini della comparazione tra il valore dell'azienda e quello dei fabbricati strumentali che la compongono, si devono considerare **tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali B**, **C**, **D**, **E** e **A10**, in quanto deve essere complessivamente considerato non solo il valore dei fabbricati facenti parte del campeggio, ma anche quello delle aree attrezzate destinate alla stessa attività.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 126/E)

Associazioni senza scopo di lucro - Ausili finanziari

L'associazione senza fini di lucro, avente personalità giuridica, che si propone di svolgere iniziative tendenti a contribuire alla promozione di iniziative e manifestazioni culturali e ricreative, e che usufruisce degli **ausili finanziari** erogati dalla **Provincia autonoma di Trento** in base a legge provinciale, è riconducibile (in ragione dell'autonoma competenza attribuita in materia alla Provincia di Trento) tra i soggetti che possono beneficiare delle **erogazioni liberali**, al pari di quelli destinatari degli analoghi ausili finanziari «previsti da disposizioni di **legge statale** o **regionale**».
Il tutto a **condizione** che l'associazione abbia ricevuto gli ausili finanziari almeno in uno degli **ultimi 5 anni antecedenti** all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione e che risultino rispettati tutti i requisiti e tutti gli adempimenti (da parte sia dell'erogante, sia del beneficiario) previsti dal Ministero per i Beni e le attività culturali (cfr. D.M. 3 ottobre 2002).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 124/E)

Bollette telefoniche - Numeri chiamati in chiaro

Dal **1° luglio 2008**, i **fornitori di servizi di comunicazione elettronica** accessibili al pubblico sono autorizzati ad indicare, nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i **numeri completi** delle chiamate. Le **compagnie telefoniche** che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno informare i propri abbonati delle mutate modalità di invio del traffico telefonico.
L'informativa - da allegare ad almeno due fatture - deve menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno «in chiaro», salvo che non richiedano espressamente il mascheramento delle ultime tre cifre; deve infine contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata.
L'**autorizzazione** del Garante presuppone che i gestori telefonici abbiano abilitato i propri utenti ad effettuare comunicazioni da qualsiasi terminale, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione.
(Provvedimento Garante privacy 13/03/2008, G.U. 03/04/2008, n. 79)

Enti non commerciali - Definizione agevolata dei contributi sospesi

Sono state stabilite le modalità operative per la definizione agevolata dei contributi sospesi per gli **enti non commerciali della sanità privata in crisi**, sospesi per il periodo **dal 2002 al 2006**:

- per gli **anni 2002/2006**, è possibile chiedere l'abbattimento del contributo sospeso al 30% della somma pagando in un'unica soluzione entro novembre 2008;
- per i contributi sospesi nell'**anno 2007,** sono valide esclusivamente le procedure di recupero disciplinate dal D.M. 5 ottobre 2007 (cioè il pagamento in unica soluzione o in 24 rate mensili uguali e consecutive a partire da gennaio 2008 e senza possibilità di definire in maniera agevolata dette annualità).

I **debiti antecedenti al mese di ottobre 2002**, invece, devono risultare corrisposti dal 1° gennaio 2008 secondo le regole del recupero crediti ordinari (comprensivi, di conseguenza, delle sanzioni

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

in misura ordinaria). Dal 1° gennaio 2008 decorre anche la ripresa delle **procedure esecutive** e il **pagamento dei contributi correnti**. I pagamenti rientranti nell'ambito dell'agevolazione devono necessariamente risultare eseguiti con il modello F24.
(Circolare INPS 04/04/2008, n. 43)

Fatturazione - Prestazioni professionali in ambito delle procedure concorsuali

Nell'ipotesi in cui l'entità dell'**importo liquidato** dal giudice fallimentare risulti **inferiore** all'ammontare complessivo del credito, comprensivo dell'IVA, per **prestazioni professionali** svolte ***ante* procedura concorsuale**, il professionista - al momento dell'emissione della fattura – deve necessariamente procedere alla **riduzione proporzionale** della **base imponibile** e della relativa **imposta**. Per quanto attiene agli adempimenti fiscali, il lavoratore autonomo che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, risulta portatore di un **credito complessivo per prestazioni professionali**, composto da **imponibile** e **tributo**, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Di conseguenza, se il **piano di riparto** approvato dal giudice fallimentare dispone il **pagamento parziale del credito** riguardante le prestazioni professionali rese *ante* fallimento, anche se lo stesso ha evidenziato il riferimento alla sola **voce imponibile** iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti devono emettere la debita fattura per un **ammontare complessivo** pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale deve necessariamente risultare **scorporata l'IVA relativa**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 127/E)

Società cooperative - Ristorni attribuiti ai soci

Gli importi assegnati ai soci delle società **cooperative** per l'attribuzione del vantaggio mutualistico (c.d. **ristorni**) si devono ritenere **integralmente deducibili dall'utile netto** della cooperativa.
Il trattamento fiscale da riservare ai ristorni erogati dalle cooperative ai propri soci, in relazione al sistema fiscale introdotto con la **Finanziaria 2005**, prevede espressamente l'integrale deducibilità del ristorno dall'utile netto della cooperativa, **indipendentemente** dalla circostanza che lo stesso risulti dedotto mediante **imputazione a conto economico** o attraverso una **variazione in diminuzione dal reddito imponibile**.
(Circolare Agenzia delle Entrate 09/04/2008, n. 35/E)

GIURISPRUDENZA

Condominio - Recupero spese di manutenzione

I **condomini** non sono da considerare **responsabili in via solidale** e, di conseguenza, non devono essere chiamati uno alla volta per garantire l'intero debito, mentre gli inquilini devono partecipare alle spese di manutenzione - e ne rispondono verso l'impresa che ha eseguito i lavori - solamente **in proporzione alla loro quote di competenza**. In pratica, nessuno deve essere considerato responsabile dell'intero debito, in quanto lo stesso non è, per così dire, «solidale», ma frammentato in relazione alle diverse quote individuabili nelle ripartizioni millesimali.
Pertanto, ciascun condomino (e, se del caso, gli inquilini interessati) deve necessariamente risultare citato in giudizio in maniera separata e solo per il suo debito, in quanto le obbligazioni e la conseguente responsabilità dei condomini sono governate dal **criterio della parziarietà**.
Ai singoli soggetti, quindi, si devono imputare le rispettive quote derivanti dalle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. In pratica, le obbligazioni dei condomini si devono ritenere regolate dai criteri similari a quelli utilizzati per le obbligazioni ereditarie.
Specificamente, per quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nell'**interesse del condominio** si riscontrano una **pluralità di debitori** (i condomini), l'**unicità della causa** (cioè il contratto da cui l'obbligazione ha avuto origine), mentre è indiscutibile l'**unicità della prestazione**, che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale ha posto in essere una prestazione nell'interesse e in favore di tutti i condomini. L'obbligazione dei condomini, invece, consistendo in una somma di denaro è naturalisticamente **divisibile**.
(Cassazione civile Sentenza, SS.UU., 08/04/2008, n. 9148)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

SCADENZE

Maggio 2008

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Legenda - Contrassegnare la colonna «Di interesse» se l'adempimento deve essere posto in essere; rilevare, quindi, nella colonna «Eseguito» l'avvenuta esecuzione dell'adempimento.

Di interesse	Eseguito

Venerdì, 2 maggio

Di interesse	Eseguito

Acconti imposte (seconda o unica rata) - Persone giuridiche

Per i contribuenti persone giuridiche (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, etc.) aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese di giugno 2008 (e, di conseguenza, il mese di maggio 2008 è l'undicesimo dell'esercizio o periodo d'imposta), inizia il termine, che si conclude alla fine del mese in corso, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'IRAP, mediante versamento:

- per i soggetti titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Dichiarazione unificata - Persone fisiche

Inizia il termine per il versamento - da parte delle persone fisiche - delle somme dovute in relazione all'adempimento dichiarativo di competenza dell'anno precedente, tra cui, a titolo meramente indicativo e senza pretesa di completezza, il pagamento, in unica soluzione o come prima rata:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di prima quota dell'acconto per l'anno in corso;
- dell'IRAP a titolo di saldo per l'anno solare precedente (codice tributo: 3800) e di prima quota dell'acconto per l'anno in corso ;
- delle addizionali comunali IRPEF a titolo di saldo per l'anno solare precedente;
- delle addizionali regionali IRPEF a titolo di saldo per l'anno solare precedente;
- delle eventuali imposte sostitutive dovute;
- dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto;
- del saldo IVA inerente all'anno solare precedente risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo per il periodo dal 16 marzo scorso.

Di interesse	Eseguito

Dichiarazione unificata - Società di persone, associazioni professionali e soggetti equiparati

Inizia il termine per il versamento - da parte dei contribuenti società o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986 - delle somme dovute in relazione all'adempimento dichiarativo dell'anno precedente.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Dichiarazione unificata - Soggetti che si sono avvalsi del regime agevolato delle attività marginali

Di interesse	Eseguito

Inizia il termine per il versamento - da parte dei soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali - delle somme dovute in relazione all'adempimento dichiarativo di competenza dell'anno precedente, tra cui, a titolo meramente indicativo, il pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali.

Dichiarazione unificata - Soggetti che si sono avvalsi del regime agevolato per le nuove attività

Di interesse	Eseguito

Inizia il termine per il versamento - da parte dei soggetti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività - delle somme dovute in relazione all'adempimento dichiarativo di competenza dell'anno precedente, tra cui, a titolo meramente indicativo, il pagamento, in unica soluzione o come prima rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- del saldo IVA inerente all'anno solare precedente risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo per il periodo dal 16 marzo.

IVA - Adempimento annuale

Di interesse	Eseguito

A norma dell'art. 8, D.P.R. n. 322/1998, per i soggetti non obbligati alla dichiarazione unificata, la presentazione della dichiarazione relativa all'IVA dispone che l'adempimento dichiarativo deve necessariamente risultare posto in essere esclusivamente in via telematica, tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.
Non possono presentare la dichiarazione unificata e, di conseguenza, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2007;
- le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo inerente alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, etc., qualora questi ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente;
- i soggetti «particolari», quali i venditori porta a porta, qualora non siano tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo unificato, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- i soggetti risultanti dalle operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2007, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell'operazione intervenuta (fusione, scissione, etc.).

IVA - Richieste di rimborso

Di interesse	Eseguito

Continua il periodo (che si conclude il 31 luglio prossimo), se ne ricorrono i presupposti, per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa all'anno 2007, per procedere a presentare, in duplice esemplare, direttamente all'agente della

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

riscossione competente territorialmente, l'apposito **modello di richiesta VR/2008**, che vale come dichiarazione annuale IVA limitatamente ai dati in esso indicati.
Infatti, se dalla dichiarazione annuale IVA risulta un credito d'imposta a favore del contribuente, lo stesso ha la possibilità di:

- riportare l'intero credito in detrazione nel periodo d'imposta successivo;
- utilizzare il credito in compensazione, con le modalità al riguardo previste, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- computare una parte del credito in compensazione e richiedere il rimborso per la restante quota;
- chiedere a rimborso l'intero ammontare o parte di esso, qualora rientri in una delle ipotesi espressamente stabilite.

Di interesse	Eseguito

Scritture di magazzino

Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Lunedì, 5 maggio

Di interesse	Eseguito

Borsisti - Comunicazione all'INPS delle assenze

Invio della comunicazione all'INPS - da parte delle imprese che impiegano lavoratori con «borse di lavoro *ex* D.Lgs. n. 200/1997» - delle assenze dovute a motivi personali che risultano a carico dei borsisti per il **mese precedente**, per le quali sussiste la sospensione del sussidio, a meno che le medesime non vengano recuperate.

Di interesse	Eseguito

Rivenditori documenti di viaggio

I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del **mese precedente**, all'emissione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.

Sabato, 10 maggio

Di interesse	Eseguito

Comunicazione valutaria

Termine per procedere alla presentazione all'UIF della comunicazione relativa ad «operazioni decanalizzate».

Di interesse	Eseguito

Giornalisti - Fondo di previdenza

Termine ultimo - per le aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti - per procedere al versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare per le retribuzioni di competenza del **mese precedente** e per inviare, via e-mail, la relativa documentazione.

Di interesse	Eseguito

Pescatori - Variazioni iscrizioni

Le cooperative e le compagnie di pescatori devono segnalare all'Amministrazione provinciale, per gli addetti alla pesca nelle acque interne o all'Autorità marittima, per gli addetti alla pesca marittima, le eventuali variazioni che si sono verificate nel corso del **mese precedente** nell'ambito della compagine sociale di cui all'elenco dei propri soci addetti alla pesca presentato entro il 10 gennaio scorso.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Lunedì, 12 maggio

Di interesse	Eseguito

Assegni circolari – Imposta di bollo

(Scadenza di riferimento - 10 giorni dal 30 aprile 2008) - Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari in circolazione alla fine del **primo trimestre 2008**, da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati all'emissione dei medesimi, mediante versamento tramite azienda di credito convenzionata, agente della riscossione, ufficio postale abilitato, utilizzando il modello F23 ed evidenziando il codice tributo 456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa.

Giovedì, 15 maggio

Di interesse	Eseguito

Addizionali all'IRPEF

A seguito delle trattenute effettuate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al **mese precedente** da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), pagamento:

- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- delle rate o quote mensili dell'addizionale comunale all'IRPEF conseguente alle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- della rata o quota mensile dell'addizionale regionale all'IRPEF conseguente alle operazioni di conguaglio di fine anno;

trasmettendo il modello F24 EP (contenente le richieste specifiche di adempimento) con modalità telematiche (gli enti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 possono eseguire il pagamento per il tramite del proprio tesoriere).

Di interesse	Eseguito

Agriturismo - Corrispettivi

Annotazione nel registro IVA dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del **mese precedente**, se non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.

Di interesse	Eseguito

Alcoli metilici

Scade il termine per trasmettere al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del **mese precedente** e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che, nel corso del mese di riferimento, sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).

Di interesse	Eseguito

Associazioni sportive

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 devono procedere ad eseguire l'annotazione, anche in unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'ambito dell'attività commerciale posta in essere nel corso del **mese precedente**.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Commercianti al dettaglio

I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al **mese precedente**, se gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale. La facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

Di interesse	Eseguito

Fatturazione differita

Per i beni spediti o consegnati nel corso del **mese precedente** e risultanti da DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti, i soggetti IVA devono proceder ad emettere e registrare le fatture differite, con specificazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. La fattura può essere riepilogativa di tutte le cessioni poste in essere fra i medesimi soggetti.

Di interesse	Eseguito

Fatture di importo inferiore a 154,94 euro

Annotazione dell'eventuale documento riepilogativo inerente alle fatture emesse nel corso del **mese precedente** di ammontare inferiore a 154,94 euro.

Di interesse	Eseguito

IRAP - Acconto mensile

Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell'acconto mensile IRAP dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche (gli enti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 possono eseguire il pagamento per il tramite del proprio tesoriere).

Di interesse	Eseguito

Redditi di lavoro autonomo

Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del **mese precedente**, trasmettendo il modello F24 EP (contenente le inerenti richieste di pagamento) con modalità telematiche (gli enti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 possono eseguire il pagamento per il tramite del proprio tesoriere).

Di interesse	Eseguito

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel corso del **mese precedente**, trasmettendo il modello F24 EP (contenente le inerenti richieste di pagamento) con modalità telematiche (gli enti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 possono eseguire il pagamento per il tramite del proprio tesoriere).

Venerdì, 16 maggio

Di interesse	Eseguito

Accisa

Pagamento dell'accisa, da parte dei soggetti tenuti alla corresponsione della medesima, sui prodotti alla stessa assoggettati immessi in consumo nel corso del **mese precedente** a quello in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Addizionale comunale IRPEF

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta:

- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all'addizionale all'IRPEF

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;
- della rata o quota di acconto determinato applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati;
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell'addizionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;

mediante versamento effettuato utilizzando (soggetti titolari di partita IVA) il modello F24 con modalità telematiche e (soggetti non titolari di partita IVA) il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Addizionale regionale IRPEF

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta:

- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all'addizionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell'addizionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;

mediante versamento effettuato utilizzando (soggetti titolari di partita IVA) il modello F24 con modalità telematiche e (soggetti non titolari di partita IVA) il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Alcoli metilici

Scade il termine per trasmettere al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del **mese precedente** e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che, nel corso del mese di riferimento, sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).

Di interesse	Eseguito

Artigiani e commercianti - Contibuzione

Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti, della **prima rata trimestrale** di contribuzione dovuta calcolata sul minimale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Associati in partecipazione

Pagamento della contribuzione dovuta all'INPS - Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti nel corso del **mese precedente** agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Banche, poste e/o istituti di credito

Pagamento del saldo delle ritenute sugli interessi corrisposti per i depositi e i conti correnti da parte delle aziende, degli istituti di credito con esercizio sociale coincidente con l'anno solare e, quindi, che hanno chiuso il periodo d'imposta nel corso dello scorso **mese di marzo**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Cessioni titoli e valute

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su cessioni di titoli e/o di valute

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

maturate nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Concorsi e operazioni a premio

Pagamento dell'imposta unica dovuta per ogni giornata nella quale hanno trovato svolgimento gli avvenimenti e gli eventi oggetto delle c.d. «scommesse al totalizzatore» e/o «a quota fissa» e/o per ogni concorso pronostico che hanno trovato svolgimento nel corso del **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24. Gli estremi del versamento devono necessariamente essere rilevati su uno dei prospetti o fogli al riguardo previsti.

Di interesse	Eseguito

Condomini - Contratti di appalto

Pagamento, da parte dei condomini, delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi corrisposti nel corso del **mese precedente** per prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell'esercizio di impresa, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati oppure con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Consorzio oli usati

Termine per procedere al pagamento, da parte degli esercenti impianti di produzione e/o depositi fiscali, del contributo di competenza del consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel corso del **mese solare precedente** (le somme dovute devono essere versate dal soggetto obbligato direttamente al Consorzio e riguardano le partite di oli lubrificanti estratti nel mese da ciascun impianto). La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio finanziario, con allegata la ricevuta del versamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il versamento.

Di interesse	Eseguito

Contributi, indennità e premi vari

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Contribuzione ENPALS - Spettacolo

Pagamento, da parte delle aziende del settore dello spettacolo, della contribuzione dovuta all'ENPALS per il periodo di paga scaduto il **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Contribuzione ENPALS - Sport

Pagamento, da parte delle aziende del settore dello sport, della contribuzione dovuta all'ENPALS per il periodo di paga scaduto il **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Contribuzione gestione separata

Pagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del **mese precedente** ai soggetti tenuti all'iscrizione:

- rapporti di collaborazioni a progetto;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo supera 5.000 euro);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo supera 5.000 euro);

mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Contributi previdenziali INPS

Pagamento, da parte dei datori di lavoro, della contribuzione dovuta all'INPS sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del **mese precedente**, mediante versamento per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Curatori fallimentari e commissari liquidatori

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori hanno assunto la qualifica di sostituti d'imposta e, come tali, devono procedere al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Datori di lavoro - Studi professionali

Pagamento, da parte dei datori degli studi professionali, della contribuzione Ca.di.prof, mediante versamento con modello F24 in modalità telematica.

Di interesse	Eseguito

Imposta sugli intrattenimenti

Pagamento, da parte dei soggetti che pongono in essere attività di intrattenimento, dell'imposta dovuta sui medesimi per le attività svolte con carattere di continuità nel corso del **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

INAIL - Rateizzazione contribuzione

I datori di lavoro che si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata la contribuzione dovuta per l'anno in corso, devono procedere al versamento della **seconda rata di premio anticipato** (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno 2006 e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Indennità cessazione rapporto agenzia

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Indennità cessazione rapporto di collaborazione a progetto

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Indennità di esproprio - Ritenute

Pagamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del **mese precedente** sulle indennità di

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

esproprio, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

INPGI - Contribuzione giornalisti

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti, oltre a trasmettere la debita documentazione inerente alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti direttamente utilizzando Entratel o Fisconline o tramite un intermediario abilitato, devono procedere al pagamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte nel corso del **mese precedente**, mediante versamento effettuato con modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Interessi e redditi vari di capitale

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e capitali vari corrisposti o maturati nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Pagamento, da parte degli istituti di credito e degli altri intermediari, dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche, dalle società per azioni quotate e dagli enti pubblici, risultante dal «conto unico» inerente al **mese precedente**, mediante versamento con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo

Gli intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo devono procedere, utilizzando Entratel e, quindi, esclusivamente con modalità telematica, al pagamento delle imposte e dei contributi in scadenza alla data di oggi per conto dei contribuenti nei riguardi dei quali hanno assunto l'inerente impegno.

Di interesse	Eseguito

IVA - Dichiarazioni d'intento

Presentazione, da parte dei contribuenti IVA che hanno ricevuto, nel corso del **mese precedente**, dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali, della comunicazione dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni, mediante invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Di interesse	Eseguito

IVA - Acquisto intracomunitario di autoveicoli

Pagamento dell'IVA dovuta in occasione della prima cessione interna, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di competenza dello scorso **mese di aprile**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 - IVA immatricolazione auto UE con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA e per i soggetti esentati dal versamento telematico) del modello F24 - IVA immatricolazione auto UE cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati..

Di interesse	Eseguito

IVA - Regime contribuenti minimi

Pagamento, da parte dei contribuenti minimi, dell'ammontare dell'IVA dovuta, conseguente all'integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre iniziative economiche di cui risultano debitori di imposta (come, a titolo meramente indicativo, nelle ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile - reverse charge), mediante versamento utilizzando il modello F24.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

IVA - Soggetti mensili

Pagamento, da parte dei contribuenti in regime di liquidazione IVA mensile, del tributo dovuto per il **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

IVA - Soggetti mensili che hanno affidato la contabilità a terzi

Pagamento, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, del tributo dovuto per il **secondo mese precedente** a quello in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

IVA dovuta - Soggetti trimestrali

Pagamento, da parte dei contribuenti in regime di liquidazione IVA trimestrale, del tributo dovuto per il **primo trimestre 2008**, maggiorato dell'1%, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

IVA - Soggetti trimestrali (categorie speciali)

Pagamento, da parte dei contribuenti IVA trimestrale soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 4-*bis*, D.P.R. n. 633/1972 (categorie speciali), del tributo dovuto per il **primo trimestre 2008**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

IVA - Versamento imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Pagamento, da parte dei contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta a saldo per l'anno solare precedente, della **terza rata** o quota inerente all'importo a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA con la maggiorazione per interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo scorso, mediante versamento con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Perdita avviamento commerciale

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita di avviamento commerciale corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Pescatori autonomi

Pagamento, da parte dei pescatori autonomi, della contribuzione dovuta **mensilmente** mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Premi e vincite

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su premi e/o vincite corrisposti e/o maturati nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Proventi derivanti da O.I.C.R.

Pagamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote inerenti agli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), delle ritenute derivanti sui proventi derivati dagli organismi interessati effettuate nel corso del **mese precedente**, mediante versamento con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Ravvedimento versamento unitario imposte e contributi

(Scadenza di riferimento - 30 giorni dal 16 aprile 2008) - I contribuenti tenuti a porre in essere versamenti unitari di imposte e contributi, possono procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 16 dello scorso mese. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali (nella misura del 3%) e della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,75%), utilizzando il modello F24.

Di interesse	Eseguito

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Pagamento - da parte dei sostituti d'imposta - delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000

Pagamento - da parte delle imprese di assicurazione - delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel corso del **mese precedente**, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Redditi di capitale diversi

Pagamento - da parte dei sostituti d'imposta - delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Redditi di lavoro autonomo

Pagamento - da parte dei sostituti d'imposta - delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Redditi di lavoro dipendente

Pagamento - da parte dei sostituti d'imposta - delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Regime del risparmio amministrato

Pagamento, da parte di SIM, banche e altri intermediari autorizzati, dell'imposta sostitutiva applicata sulle plusvalenze nel corso del **secondo mese precedente** a quello in corso (regime del risparmio amministrato), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Regime del risparmio gestito

Pagamento, da parte di SIM, banche, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati, dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione nel corso del **secondo mese precedente** a quello in corso (regime del risparmio gestito), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Rendite AVS

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Riscatti di polizze vita

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel corso del **mese precedente**, mediante versamento tramite azienda di credito convenzionata, agente della riscossione, ufficio postale abilitato o collegamento telematico on line al sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello unificato F24.

Di interesse	Eseguito

TFR - Versamento a FONDINPS

Pagamento, utilizzando il modello F24, delle quote di TFR di competenza del **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Soggetti IRES - Versamento imposte inerenti a UNICO SC

Pagamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (modello UNICO-SC) da parte dei soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali residenti) con esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso lo scorso 30 novembre, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Utili delle azioni e dei titoli immessi in deposito Monte Titoli

Pagamento, da parte delle banche, delle SIM e degli altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., dell'imposta sostitutiva risultante dal «conto unico» inerente al **mese precedente** sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema predetto, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì, 20 maggio

Di interesse	Eseguito

Acquisti intracomunitari di beni - Elenchi mensili

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisizioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 180.000 euro, devono procedere alla presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio di raccomandata postale degli appositi elenchi mensili (modelli Intra 1, Intra 2-*bis* e Intra 2-*ter*) relativamente alle operazioni intracomunitarie di acquisti di beni poste in essere nel corso del **mese precedente**. In caso di presentazione con modalità telematica, i termini sono prorogati di 5 giorni.

Di interesse	Eseguito

Aziende di spedizione - Agenzie marittime - Contribuzioni

Pagamento della contribuzione integrativa a favore del fondo di previdenza determinati in relazione alle retribuzioni corrisposte agli impiegati nel corso del **mese precedente**.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

CASAGIT - Contributi

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti devono procedere ad eseguire il pagamento dei contributi relativi al **mese precedente** e alla contestuale presentazione della documentazione inerente alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti.

Di interesse	Eseguito

Cessione beni a residenti a San Marino

Presentazione, da parte dei contribuenti che pongono in essere gli adempimenti con periodicità mensile e che hanno effettuato cessioni di beni nei riguardi di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino nel corso del **mese precedente**, dell'apposito elenco riepilogativo Intra 1-*bis* redatto nella sola parte di natura fiscale. All'adempimento sono tenuti i soggetti-contribuenti che eseguono cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino o verso altri Stati comunitari, anche se nel corso del mese non hanno posto in essere cessioni intracomunitarie, mentre sono esclusi i soggetti-contribuenti che eseguono cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, ma che non svolgono attività commerciale con i Paesi comunitari.

Di interesse	Eseguito

Cessioni intracomunitarie - Elenchi

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 250.000 euro, devono procedere, entro la data in esame, alla presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio di raccomandata postale degli appositi elenchi mensili (modd. Intra 1, Intra 1-*bis* e Intra 1-*ter*) relativamente alle operazioni intracomunitarie di cessioni di beni poste in essere nel corso del mese precedente. In caso di presentazione con modalità telematica, i termini sono prorogati di 5 giorni.

Di interesse	Eseguito

Consolidato nazionale - Opzione

Le società e gli enti che hanno chiuso l'esercizio sociale o periodo d'imposta lo scorso 30 novembre e che intendono optare per la tassazione consolidata devono procedere ad inoltrare la prevista **comunicazione** dell'intervenuta opzione con l'apposito modello all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o per il tramite di intermediario abilitato.

Di interesse	Eseguito

Contributo ambientale - Dichiarazione mensile CONAI

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento CONAI, devono presentare la dichiarazione periodica inerente al **mese precedente**, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali e a liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

Di interesse	Eseguito

ENASARCO - Versamento contributi

Pagamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti alla fondazione ENASARCO con riferimento al **trimestre precedente**, mediante utilizzo del sistema on line, che prevede la compilazione via web/internet della distinta di versamento e l'addebito automatico delle somme dovute su c/c bancario.

Venerdì, 23 maggio

Di interesse	Eseguito

Apparecchi da intrattenimento

I concessionari della rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al **secondo periodo contabile dell'anno in corso** (mesi di marzo e aprile), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 Accise.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

PREU - Apparecchi da intrattenimento

Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 733/1931, devono procedere al pagamento della **quarta rata del secondo periodo contabile** (mesi di marzo e aprile), pari al PREU dovuto per il periodo contabile, al netto di quanto corrisposto con le prime tre rate, mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì, 26 maggio

Di interesse	Eseguito

Acquisti intracomunitari di beni - Elenchi mensili

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso acquisizioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 180.000 euro, e che entro lo scorso giorno 20 non hanno posto in essere la presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio di raccomandata postale degli appositi elenchi mensili (modelli Intra 1, Intra 2-*bis* e Intra 2-*ter*) relativamente alle operazioni intracomunitarie di acquisti di beni poste in essere nel corso del **mese precedente**, devono procedere, entro la data in esame, alla presentazione dei predetti modelli mediante modalità telematica.

Di interesse	Eseguito

Cassa integrazione guadagni

Termine per procedere alla presentazione della richiesta di integrazione salariale relativa alla sospensione o alla riduzione di attività lavorativa la cui prima settimana è scaduta nel corso del **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Cessioni intracomunitarie di beni - Elenchi mensili

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 250.000 euro, e che entro lo scorso giorno 20 non hanno posto in essere la presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio di raccomandata postale degli appositi elenchi mensili (modelli Intra 1, Intra 1-*bis* e Intra 1-*ter*) relativamente alle operazioni intracomunitarie di cessioni di beni poste in essere nel corso del **mese precedente**, devono procedere, entro la data in esame, alla presentazione dei predetti modelli mediante modalità telematica.

Di interesse	Eseguito

ENPAIA - Contributi

I datori di lavoro agricoli devono procedere al pagamento all'ENPAIA dei contributi dovuti per gli impiegati, nonché procedere alla presentazione della denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

ENPALS - Denuncia contributi mensili

Termine ultimo per le aziende-datori di lavoro per procedere alla presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo inerenti al mese precedente, utilizzando il modello 031/R (spettacolo) e/o il modello 031/R-SP (sportivi).

Mercoledì, 28 maggio

Di interesse	Eseguito

PREU - Apparecchi da intrattenimento

Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 733/1931, devono procedere al pagamento della **prima rata del terzo periodo contabile** (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì, 29 maggio

Di interesse	Eseguito

Elenchi clienti e fornitori - Sostituzione

(Scadenza di riferimento - 29 aprile 2008) - È consentita la trasmissione sostitutiva di una comunicazione inerente all'elenco clienti e fornitori precedentemente inviata, purché la stessa si riferisca all'anno 2007 e la sostituzione risulti posta in essere, previo annullamento della precedente, non oltre 30 giorni dal termine ordinario di invio.

Venerdì, 30 maggio

Di interesse	Eseguito

Locazioni-imposta di registro

(Scadenza di riferimento - 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo) - I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire:

- la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell'imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei 30 giorni precedenti (indipendentemente dall'ammontare del canone);
- il pagamento dell'imposta di registro dovuta per le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in analisi, le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall'inizio del mese in corso,

mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del modello F23.

Sabato, 31 maggio

Di interesse	Eseguito

Acconti imposte (seconda o unica rata) - Persone giuridiche

Per i contribuenti persone giuridiche (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, etc.) aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese (e, di conseguenza, il mese in corso è l'undicesimo dell'esercizio o periodo d'imposta), scade il termine per il pagamento degli **acconti** (**seconda e/o unica rata**) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'IRAP, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Agenzie di viaggio e turismo (adempimenti di natura contabile ai fini IVA)

Termine utile per le agenzie di viaggio e turismo per porre in essere alcuni specifici adempimenti periodici di natura contabile.

Di interesse	Eseguito

Alcoli metilici - Annotazioni

I soggetti interessati devono procedere all'effettuazione sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti delle annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del **mese**

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

precedente e della rilevazione delle rimanenze alla fine del mese. La copia del registro, con allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario), deve necessariamente essere trasmessa all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Di interesse	Eseguito

Assicurazioni - Denuncia annuale

Le imprese di assicurazione devono procedere alla presentazione della denuncia inerente all'ammontare complessivo dei premi e degli accessori percepiti nel corso dell'**esercizio precedente**.

Di interesse	Eseguito

Assicurazioni e versamento dell'imposta inerente ai premi e agli accessori

Determinazione, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso **mese di aprile** e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso **mese di marzo**, nonché conseguente pagamento mediante versamento tramite azienda di credito convenzionata, agente della riscossione o ufficio postale abilitato utilizzando il modello F23.

Di interesse	Eseguito

Assistenza fiscale richiesta al sostituto d'imposta

I sostituiti d'imposta, dopo aver controllato la regolarità formale della dichiarazione presentata dai soggetti interessati o contribuenti, devono eseguire il calcolo delle imposte e consegnare agli assistiti, entro tale data, la copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Di interesse	Eseguito

Assistenza fiscale tramite CAF o professionista abilitato

I lavoratori dipendenti e/o i pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale devono procedere alla consegna diretta a un CAF o a un professionista abilitato dei modelli 730 e 730-1 (dichiarazione dei redditi e busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF). Al contribuente viene rilasciata l'apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Di interesse	Eseguito

Denuncia telematica contributi INPS inerenti ai lavoratori dipendenti

Trasmissione telematica della denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti al **mese precedente** da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria.

Di interesse	Eseguito

Denuncia telematica dati retributivi

Trasmissione telematica agli enti previdenziali (direttamente o tramite gli incaricati), da parte delle aziende (datori di lavoro) dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali e all'erogazione delle prestazioni inerenti al **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Dichiarazioni dei redditi - Soggetti IRES

Presentazione telematica diretta o tramite intermediari abilitati della dichiarazione dei redditi (modello UNICO SC) da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, che si è chiuso lo scorso mese di ottobre (il termine, infatti, è l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale o periodo d'imposta).

Di interesse	Eseguito

Dirigenti industriali - Versamento contributi al FASI

Versamento, utilizzando gli appositi stampati di conto corrente postale forniti dall'ente interessato, dei contributi inerenti al **trimestre solare in corso**, compresi i ratei mensili dovuti per le nuove assunzioni e per le nuove promozioni, al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti industriali.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Editori - Adempimenti ai fini IVA

Ultimo giorno per procedere all'annotazione delle movimentazioni delle pubblicazioni, da parte degli editori, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno.

Di interesse	Eseguito

Enti non commerciali

Pagamento, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA inerente agli acquisti intracomunitari registrati nel corso del **mese precedente**, mediante versamento (per i soggetti titolari di partita IVA) con utilizzo del modello F24 con modalità telematiche e (per i soggetti non titolari di partita IVA) del modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

Di interesse	Eseguito

Fatturazione differita triangolare

Termine utile, in relazione a giustificate esigenze e previa autorizzazione ministeriale, per procedere all'emissione delle fatture differite inerenti alle operazioni c.d. «triangolari» (cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere nel corso del **mese precedente** e alla conseguente annotazione sull'apposito registro IVA, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna).

Di interesse	Eseguito

Ferie - Differimento contributivo

Termine per procedere alla presentazione al Comitato provinciale INPS, salvo casi particolari per i quali opera l'esclusione, della richiesta di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi inerenti al periodo di chiusura dell'unità produttiva o stabilimento per ferie collettive.
La richiesta di differimento contributivo può essere presentata anche in via cautelativa e, quindi, la stessa può anche non essere successivamente utilizzata. Si rimanda all'articolo «Ferie 2008: differimento contributivo» in questa circolare, pag. 64.

Di interesse	Eseguito

Gas metano - Versamento rata di acconto dell'accise

Termine per procedere al pagamento della rata di **acconto mensile** determinata con riferimento ai consumi rilevati nel corso dell'anno precedente mediante versamento utilizzando il modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Di interesse	Eseguito

Intermediari finanziari - Segnalazione

Gli intermediari finanziari devono procedere a segnalare, esclusivamente in via telematica, i nuovi rapporti, le modifiche e le cessazioni intervenuto nel corso del **mese precedente** all'Anagrafe tributaria, evidenziando specificamente i dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Di interesse	Eseguito

Modello 770/2008 Semplificato

Invio telematico del modello 770/2008 Semplificato, relativo a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL corrisposti nel corso del 2007.

Di interesse	Eseguito

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa modello 770/2007 Semplificato

Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2006 e/o presentazione del modello 770/2007 Semplificato integrativo da parte dei sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute nel corso del 2006 e/o che hanno presentato lo scorso anno una dichiarazione infedele.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Regime del risparmio amministrato

Le aziende e gli istituti di credito (banche), le SIM e gli altri intermediari autorizzati, che, per conto del soggetto-risparmiatore-investitore (contribuente) eseguono il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime amministrato, devono procedere al rilascio dell'attestazione inerente al versamento di tributo posto in essere nel corso del **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Regime del risparmio gestito

Le aziende e gli istituti di credito (banche), le SIM e le società fiduciarie sono tenute - in caso di avvenuta revoca del mandato di gestione - a procedere al versamento dell'imposta sostitutiva, secondo le modalità di cui al D.M. 6 agosto 1998, presso una qualsiasi banca o azienda di credito, un qualsiasi agente della riscossione o la sezione di Tesoreria provinciale.

Di interesse	Eseguito

Scheda carburanti

Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa, per rilevare - con **periodicità mensile** - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti.

Di interesse	Eseguito

Sedi secondarie e operazioni a mezzo personale fuori sede

Termine ultimo per procedere alla fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi delle operazioni poste in essere nel corso del **mese solare precedente** da parte delle sedi secondarie o delle altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture o all'annotazione dei corrispettivi, nonché delle operazioni eseguite dall'impresa, fuori dalla sua sede, per il tramite di propri dipendenti o di ausiliari o di intermediari (agenti, rappresentanti, etc.). In particolare, rientrano nell'ambito in argomento le c.d. operazioni di «tentata vendita», nonché la riscossione di acconti a fronte di ordini assunti presso la clientela.

Di interesse	Eseguito

Società non operative

Le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, la cui compagine societaria risulta costituita da soci persone fisiche alla data del 1° gennaio 2008 o nei successivi 30 giorni, hanno la possibilità di procedere alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione ovvero di trasformazione in società semplice.

Di interesse	Eseguito

Soggetti con partita IVA che utilizzano il plafond esportazioni

I soggetti IVA che effettuano acquisti e/o importazioni di beni e di servizi senza il pagamento dell'imposta per effetto del plafond, devono eseguire sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi o nel registro riepilogativo di cui all'art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ovvero nel registro delle dichiarazioni d'intento, l'annotazione dell'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all'inizio del **secondo mese precedente**, nonché dell'ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza il pagamento dell'IVA.

Di interesse	Eseguito

Tasse automobilistiche - Rinnovo

Pagamento delle tasse automobilistiche presso gli uffici postali con gli appositi bollettini di conto corrente o tramite l'ACI e/o le tabaccherie e le agenzie di pratiche auto la cui validità decorre dal 1° del mese in esame (in caso di rinnovo, il pagamento si riferisce alle tasse automobilistiche scadute lo scorso mese).

Di interesse	Eseguito

Tasse automobilistiche - Veicoli nuovi

Termine per procedere al pagamento della tassa automobilistica di iscrizione nei pubblici registri per i veicoli nuovi immatricolati:

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- nel mese di aprile 2008, per quelli appartenenti a soggetti residenti in regioni che hanno stabiliti termini temporali specifici (ad esempio, Lombardia e Piemonte), il cui periodo, indipendentemente dalla potenza del veicolo, deve sempre coprire i 12 mesi con decorrenza dal mese di immatricolazione.;
- fino al decimo giorno precedente rispetto alla data in esame, per quelli appartenenti a soggetti residenti nelle restanti Regioni, tenendo presente che, ai fini procedurali, per i veicoli immatricolati per la prima volta le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel successivo a quello di immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi 10 giorni del mese.

Di interesse	Eseguito

Trasferimenti monetari e mobiliari

Termine utile per l'invio - da parte di banche, uffici postali, uffici doganali e Comandi della Guardia di Finanza - delle copie delle dichiarazioni depositate nel corso del **mese precedente** in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli, valori mobiliari e valute estere di ammontare superiore a 12.500 euro.

Di interesse	Eseguito

Trasparenza fiscale

Termine ultimo per esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale da parte delle società con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, la cui chiusura è prevista alla data in esame. L'opzione per l'applicazione della trasparenza fiscale si perfeziona, infatti, se la società partecipata trasmette l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre esercizi in cui si vuole adottare detto regime.

Di interesse	Eseguito

Trasporto pubblico urbano di persone - Provvigioni corrisposte

Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.

Di interesse	Eseguito

Veicoli e autoscafi consegnati per la rivendita e tasse automobilistiche

Scade il termine per le imprese autorizzate o, comunque, abilitate al commercio di autoveicoli e di autoscafi, per trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate gli appositi elenchi inerenti ai detti beni a loro consegnati per la rivendita nel corso del **precedente quadrimestre** (detti elenchi devono necessariamente essere corredati anche da supporto magnetico).

Di interesse	Eseguito

Vendite a mezzo commissionari

Termine utile per procedere all'emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del **mese solare precedente** per il tramite di commissionari e all'annotazione della medesima nell'apposito registro IVA delle fatture emesse.

Di interesse	Eseguito

Vendite a seguito di contratti estimatori

Termine utile per procedere all'emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del **mese solare precedente** da parte dell'accipiente (contratti estimatori o di conto deposito) e all'annotazione della medesima nell'apposito registro IVA delle fatture emesse.

Di interesse	Eseguito

Vendite di beni con prezzo da determinare

Termine utile, con riferimento alle operazioni di cessione di beni il cui prezzo - in base a disposizioni normative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali - deve essere commisurato ad elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione (ad esempio, listini ufficiali non ancora pubblicati), per procedere all'**emissione della fattura** relativa alle operazioni che - nel corso del **mese precedente** - sono pervenute ad individuare gli elementi non noti o nell'ipotesi in cui il prezzo è stato, comunque, determinato, anche, eventualmente, in via transattiva (è, inoltre, consentita l'emissione di un unico documento per le cessioni poste in essere tra le stesse parti) e all'annotazione della medesima nell'apposito registro IVA delle fatture emesse.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Lunedì, 28 aprile
Credito d'imposta per le misure di sicurezza: al via la presentazione dell'istanza

Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, la legge Finanziaria 2008 ha previsto la concessione - per gli anni 2008, 2009 e 2010 - di un **credito d'imposta** per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di **impianti** ed **attrezzature di sicurezza** e per la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. Il termine iniziale per l'**invio dell'istanza** da parte dei **tabaccai** e degli esercenti attività commerciali di **vendita al dettaglio** e **all'ingrosso** e di **somministrazione di alimenti e bevande** è stabilito alle ore 10:00 del **28 aprile 2008**.

Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, la legge Finanziaria 2008 (art. 1, commi 228 e 233) ha previsto la concessione - per gli anni 2008, 2009 e 2010 - di un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza e per la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. Con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono state definite le modalità per beneficiare di tali crediti; con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 è stato infine approvato il **modello IMS** - Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza.
Il **termine iniziale** per l'invio dell'istanza da parte dei tabaccai e degli esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande è stabilito alle ore 10:00 del **28 aprile 2008**.
L'agevolazione riguarda:

- le **piccole** e le **medie imprese commerciali** di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.);
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di rivendita di generi di monopolio in relazione ad una concessione amministrativa (**tabaccai**), intendendosi per tali coloro che pongono in essere l'attività con specifica autorizzazione ai sensi della legge n. 1293/1957 e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 1074/1958).

I crediti d'imposta - che riguardano le spese sostenute negli **anni 2008**, **2009** e **2010** per la **prima installazione** nel luogo di esercizio dell'attività (anche tramite la stipulazione di contratti di leasing), di impianti ed attrezzature di sicurezza E sistemi di pagamento con moneta elettronica - competono nella **misura** dell'**80% degli oneri sostenuti**, con il limite massimo di:

- **3.000 euro** per ogni beneficiario relativamente all'agevolazione di spettanza delle predette piccole e medie imprese;
- **1.000 euro** per ogni beneficiario e per ciascun anno relativamente all'agevolazione di competenza dei tabaccai,

tenendo in considerazione che - per i beni che risultano acquistati in leasing - l'entità agevolabile deve essere individuata in relazione al costo sostenuto dalla società concedente.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

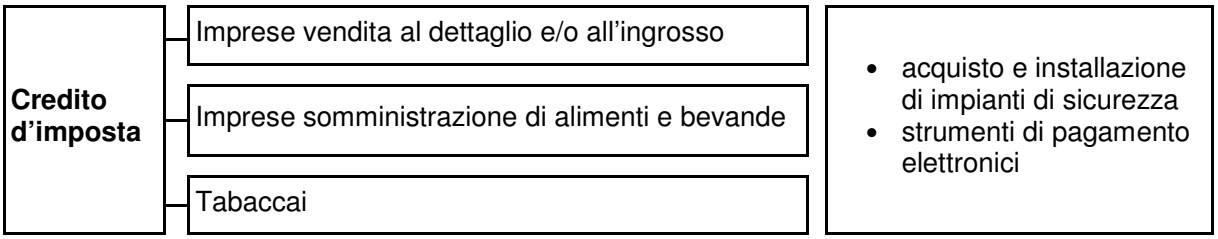
Per beneficiare del credito d'imposta, i soggetti interessati devono necessariamente presentare, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, un'apposita **istanza** all'Agenzia delle entrate che, dopo averle esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, comunica ai richiedenti, in via telematica, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'accoglimento ovvero il diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Nota bene

L'avvenuto **esaurimento dei fondi** viene reso noto mediante pubblicazione di apposito provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Le **istanze non accolte** per esaurimento delle risorse annualmente stanziate costituiscono **titolo di precedenza** per la concessione del credito d'imposta nel **secondo o terzo anno** di vigenza dell'agevolazione. Al fine di garantire il diritto di precedenza, l'Agenzia delle Entrate - negli anni 2009 e 2010 - provvederà ad assegnare le risorse stanziate per ciascuno di detti anni, in via prioritaria, ai soggetti che hanno presentato istanza nell'anno o negli anni precedenti e non hanno ottenuto l'attribuzione del credito per esaurimento dei fondi disponibili.

Il credito d'imposta:

- (in applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento CE n. 1998/2006) non può risultare **cumulato** con altri sostegni *de minimis*, se tale cumulo determina il superamento della **soglia massima di 200.000 euro** nell'arco di tre esercizi;
- non può essere **cumulato** con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, se il cumulo determina il superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate.



Soggetti tenuti alla presentazione della istanza
L'istanza **modello IMS** può essere presentata da soggetti esercenti:

- attività commerciali di **vendita al dettaglio e all'ingrosso** e attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al D.M. 18 aprile 2005;
- (esclusivamente, o prevalentemente) attività di **rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa.

Le agevolazioni non possono essere cumulate. Di conseguenza, le piccole e medie imprese che svolgono sia attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia attività di rivendita di generi di monopolio, beneficiano del credito d'imposta previsto a favore:

- delle piccole e medie imprese commerciali, se l'attività svolta in via **prevalente** è quella commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- dei tabaccai, se l'attività svolta in via **prevalente** è quella di rivendita di generi di monopolio.

> **Nota bene**
>
> Si deve considerare **prevalente** l'attività con la quale sono stati conseguiti i **maggiori ricavi** assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, per il periodo d'imposta precedente a quello per il quale viene richiesto il credito d'imposta.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza
Il modello IMS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica** a partire:

- (nell'anno 2008) dalle ore 10.00 del **28 aprile 2008**;
- (negli anni 2009 e 2010) dalle ore 10.00 del **2 febbraio** di ogni anno;

La trasmissione dei dati può essere eseguita:

- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una **società del gruppo**, se il richiedente appartiene ad un gruppo societario;
- utilizzando le prestazione dei **soggetti incaricati** di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti),

utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. L'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Redazione del modello IMS
Il modello IMS è composto dal:

- **frontespizio**, costituito da due pagine: la prima, che evidenzia l'informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda, che contiene i dati identificativi dell'impresa, le dichiarazioni del richiedente in ordine al possesso dei requisiti, il numero dei quadri A compilati e la sottoscrizione del richiedente;
- **quadro A**, destinato alle annotazioni riguardanti i dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e al luogo di esercizio dell'attività.

Tutti gli importi da indicare nell'istanza devono risultare espressi in euro, con arrotondamento all'unità per eccesso (se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro), per difetto (se inferiore a detto limite).

Dati da rilevare nel frontespizio
Nel riquadro «**Soggetto richiedente**» deve essere barrata la casella corrispondente alla categoria di appartenenza (piccola e media impresa o tabaccai).
Nel riquadro «**Dati del richiedente**» deve risultare annotato:

- il codice fiscale;
- il codice di attività (desunto dalla tabella ATECO 2007) inerente l'attività posta in essere dall'impresa richiedente nell'unità locale, indicata nella sezione II del quadro A, nella quale sono stati installati gli impianti e le attrezzature di sicurezza e/o gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, anche se detta attività non è quella prevalente del soggetto

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

richiedente.

Nota bene

Nell'ipotesi in cui nell'unità locale risulti esercitata sia l'attività commerciale di vendita sia quella di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere indicato il **codice inerente all'attività prevalente**. In modo analogo, deve essere specificato il codice relativo all'attività prevalente nel caso in cui il soggetto richiedente svolga le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in distinte unità locali nelle quali sono state installate le misure di sicurezza.

- (se **persona fisica**) il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita (in caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune deve essere annotato solamente lo Stato estero di nascita), la sigla della provincia del Comune di nascita, i dati della residenza anagrafica e quelli del domicilio fiscale, se diverso dalla residenza anagrafica (Comune, sigla della provincia, codice di avviamento postale, codice catastale del Comune, indirizzo, numero civico ed eventuale frazione);
- (se **soggetto diverso dalla persona fisica**) la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo (che deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta), il codice individuante la natura giuridica (da individuare in relazione alla specifica tabella presente nelle istruzioni del modello inerente all'adempimento dichiarativo), i dati della sede legale e del domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale (Comune, sigla della provincia, codice di avviamento postale, codice catastale del Comune, indirizzo, numero civico ed eventuale frazione).

Nota bene

In caso di **soggetto non residente** in Italia che opera nel territorio dello Stato attraverso una **stabile organizzazione**, devono risultare annotati (nei campi inerenti alla sede legale) i dati della sede estera e (negli spazi relativi al domicilio fiscale) i dati della sede della stabile organizzazione, oltre ai campi relativi allo Stato estero di residenza, al codice Stato estero e al codice di identificazione fiscale estero rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Nel riquadro «**Dati del rappresentante firmatario dell'istanza**» devono essere riportati i riferimenti riguardanti il codice fiscale, il codice di carica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita (in caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune deve essere annotato solamente lo Stato estero di nascita), la sigla della provincia del Comune di nascita, inerenti a:

- rappresentante legale del soggetto richiedente o, in mancanza, del soggetto che ne ha l'amministrazione, anche di fatto;
- (ovvero) rappresentante negoziale che sottoscrive l'istanza.

Nota bene

Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto richiedente sia una società, deve anche essere annotato il codice fiscale di quest'ultima.

Nel riquadro «**Dichiarazioni del richiedente**», barrando la casella corrispondente all'agevolazione richiesta, deve risultare l'attestazione di essere in possesso dei **requisiti di ammissibilità al**

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

credito d'imposta previsti dalla legge Finanziaria 2008 e dai relativi decreti attuativi. Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente attesta, inoltre, di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; deve risultare, infine, l'indicazione del numero dei quadri A compilati.
Nello spazio «**Rinuncia ad istanza precedente**», nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (ad esempio, per errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione o nella compilazione dell'istanza) intenda annullare gli effetti di un'istanza precedentemente inviata, deve riportare il numero di protocollo che è stato attribuito dal servizio telematico all'istanza per la quale viene segnalata la rinuncia (in tale istanza non deve essere compilato il quadro A, ma solo il frontespizio, in tutti i campi previsti).
Nel riquadro «**Impegno alla presentazione telematica**» (riservato all'intermediario), devono essere riportati il codice fiscale dell'intermediario, il tipo di impegno, la data dell'assunzione dell'impegno e la sottoscrizione dell'intermediario.

Quadro A - Dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e al luogo di esercizio dell'attività
Il quadro A del modello IMS è suddiviso in:

Sezione I - Documenti di spesa e credito d'imposta richiesto
Devono risultare annotati le informazioni e i dati inerenti alla documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento della spesa riguardanti l'installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza (compresi gli **apparecchi di videosorveglianza**) e dei sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Ai fini della corretta compilazione dei **righi da A1** ad **A10**, per ciascun documento di spesa deve essere redatto un apposito rigo, annotando:

- nella **colonna 1**, inerente alla tipologia di spesa posta in essere uno dei seguenti codici:

Codice	Tipo di spesa sostenuta
1	per gli interventi riguardanti impianti e attrezzature di sicurezza, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza
2	per gli strumenti di pagamento con moneta elettronica
3	per entrambe le anzidette tipologie

- nella **colonna 2**, l'eventuale indicazione che l'acquisizione è avvenuta mediante contratto di locazione finanziaria;
- nelle **colonne 3** e **4,** rispettivamente il **numero** del documento e la **data** del documento comprovante la spesa (nell'ipotesi di acquisizione mediante locazione finanziaria devono essere specificati gli estremi del relativo contratto);
- nella **colonna 5**, la partita IVA del fornitore del bene o servizio, o il codice fiscale se il fornitore è un soggetto privo di partita IVA;
- nella **colonna 6**, l'importo del prezzo d'acquisto del bene o del servizio al netto dell'IVA detraibile (in caso di locazione finanziaria è necessario specificare l'entità dell'effettivo costo dei beni sostenuto dal soggetto concedente).

I successivi dati da rilevare nella sezione I riguardano la somma degli importi inerenti alle spese sostenute (in pratica, nel **rigo A11** deve essere rilevato il totale degli importi annotati in colonna 6 dei righi da A1 ad A10; nel successivo **rigo A12,** deve risultare specificato l'ammontare del credito d'imposta richiesto). Per quanto attiene, nello specifico, il rigo A12:

- nella **casella 1** (che deve risultare compilata solo nel caso in cui sono già state presentate precedenti istanze di attribuzione del credito d'imposta) deve essere riportato l'ammontare complessivo del credito richiesto con le istanze già presentate nell'anno in corso, dai **rivenditori di generi di monopolio** ovvero nell'intero triennio, dagli esercenti **attività**

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

commerciali;

- nella **casella 2** deve essere annotata l'entità del credito di cui si chiede l'attribuzione, pari all'80% dell'importo evidenziato nel rigo A11, e, comunque, non superiore ai suddetti limiti di 3.000 e 1.000 euro.

> **Esempio**
>
> Se il barista P.R. ha sostenuto - nell'anno 2008 - costi per un ammontare di 6.000 euro per l'acquisto e l'installazione di un impianto di antifurto, il credito d'imposta spettante non sarà pari a 4.800 euro (80% di 6.000), ma di 3.000 euro (limite massimo previsto).

In ogni caso, è opportuno tenere in considerazione che, se è stata compilata la casella 1, l'entità da riportare nella casella 2 non può essere superiore alla differenza tra il limite massimo stabilito dalla norma e l'importo indicato nella casella 1;

Sezione II - Dati identificativi luogo di esercizio dell'attività
Nei righi da A13 a A17, il soggetto richiedente il riconoscimento del credito deve specificare il **luogo di esercizio** dell'attività dove sono stati eseguiti gli interventi di acquisizione ed installazione degli impianti di sicurezza e/o degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. La sezione non deve essere compilata da quanti esercitano l'attività commerciale, su aree pubbliche, **in forma itinerante**.
Nello specifico, devono essere riportati il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune e l'indirizzo (tipologia, l'indirizzo, il numero civico e la frazione).

Sezione III - Riservata ai rivenditori di generi di monopolio
I soggetti interessati devono necessariamente riportare la **data** e il **numero della concessione amministrativa**, rilasciata ai sensi della legge n. 1293/1957, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 1074/1958, e successive modificazioni.

Martedì, 29 aprile
Invio dell'elenco clienti e fornitori per l'anno 2007

> L'art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006) ha introdotto l'obbligo - per i **soggetti passivi IVA** - di procedere alla presentazione annuale, **esclusivamente per via telematica**, dell'**elenco clienti e fornitori**.

Tale obbligo, la cui finalità pratica è di monitorare le transazioni commerciali che risultano poste in essere tra i contribuenti IVA, costituisce un indubbio strumento per un'efficace lotta all'evasione fiscale. L'appuntamento per l'adempimento riguardante le operazioni poste in essere nel corso del **periodo d'imposta 2007** è fissato al 29 aprile 2008.

Ambito soggettivo

Soggetti interessati
Sono obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi IVA che hanno emesso o hanno ricevuto **fatture** nel corso dell'**anno 2007**, tenendo presente che non sussiste

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

l'obbligo se nel corso dell'anno non risulta posta in essere alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA. In altri termini, i contribuenti IVA hanno l'obbligo di presentare - **esclusivamente in via telematica** - all'Amministrazione finanziaria:

- l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (**clienti**);
- l'elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (**fornitori**).

Non sussistono particolari situazioni o ipotesi di esonero di carattere soggettivo: di conseguenza, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché:

- i **curatori fallimentari** e i **commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione;
- i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai DD.MM. 24 ottobre 2000, n. 366 e n. 370 (cioè coloro che documentano i corrispettivi mediante la **fatturazione diffusa** e la c.d. **bolletta-fattura**);
- i soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (come, a titolo meramente indicativo, per le operazioni inerenti a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente).

Soggetti esonerati
Sono espressamente esonerati dall'adempimento inerente all'anno 2007:

- i **contribuenti minimi in franchigia** (regime abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2008);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico,

in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.
Inoltre, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno come oggetto principale un'**attività essenzialmente senza fine di lucro**, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati inerenti alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale.

Ambito operativo

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel corso del 2007
Se il dante causa si è estinto, il soggetto avente causa è tenuto a trasmettere **due comunicazioni**:

- la prima contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell'anno cui si riferisce la comunicazione,
- la seconda inerente al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione.

Se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa-avente causa) è tenuto a presentare in maniera autonoma il proprio adempimento.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Esempio n. 1
Si consideri un'operazione straordinaria di **fusione per incorporazione** il 20 giugno 2007, con la quale la società Alfa incorpora la società Beta, che si estingue a seguito della suddetta operazione. La società Alfa incorporante deve necessariamente presentare due comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni dalla stessa effettuate nell'anno 2007;
- la seconda riguardante le operazioni della società Beta (estinta) inerente alla frazione d'anno (1° gennaio 2007-20 giugno 2007) cui si riferisce la comunicazione.

Esempio n. 2
Si ipotizzi un'operazione straordinaria avvenuta il 18 giugno 2007 tra la società Alfa e la società Beta, a seguito della quale il dante causa (società Beta) non si estingue. Ciascuna delle due società è tenuta a presentare, in maniera autonoma, l'elenco clienti e fornitori.

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi
Se il dante causa si è estinto, il soggetto avente causa è tenuto a trasmettere **due distinte comunicazioni**, di cui:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell'anno cui l'adempimento si riferisce;
- la seconda riguardante i dati delle operazioni effettuate dal dante causa inerenti all'azienda o al ramo d'azienda acquisito, sempre che l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia, in concreto, già avvenuto.

Se il soggetto dante causa non si è estinto, l'adempimento deve necessariamente risultare posto in essere dallo stesso.

Esempio n. 1
Si consideri un'operazione straordinaria di **scissione totale**, avvenuta in data 15 aprile 2008, e posta in essere dalla società Alfa, che si estingue a beneficio della società Beta e della società Gamma già operative nel corso dell'anno 2007.
Una delle due società beneficiarie (Beta o Gamma) deve necessariamente porre in essere la trasmissione di **due distinte comunicazioni**:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa nell'anno cui l'adempimento si riferisce (anno 2007);
- la seconda inerente ai dati delle operazioni effettuate dalla società Beta (soggetto scisso) relativo all'intero anno 2007, sempre che l'adempimento alla data del 15 aprile 2008 non risulti già avvenuto da parte della stessa società scissa (in pratica, la società beneficiaria deve porre in essere la trasmissione dell'elenco clienti e fornitori se non risulta vi abbia già provveduto la scissa, in quanto la stessa è responsabile dell'eventuale mancato invio).

Esempio n. 2
Si ipotizzi un'operazione straordinaria di scissione parziale, avvenuta in data 15 aprile 2008, posta in essere dalla società Alfa, che, però, non si estingue, a beneficio della società Beta e della società Gamma già operative nel corso dell'anno 2007.
Ciascuna delle società (scissa e beneficiarie) sono tenute ad assolvere in maniera autonoma all'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti/fornitori

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Ambito oggettivo

Elenco clienti (contenuto)
Per ciascun cliente devono essere comunicati:

- il codice fiscale;
- l'eventuale partita IVA;
- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, tra l'altro, devono essere inserite anche nell'apposito campo «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti» (campo facoltativo per l'anno 2007).

Esempio
Nell'ipotesi in cui nei confronti di un cliente nell'anno 2007 siano state emesse:

- fatture attive per 1.200 euro (1.000 imponibile + 200 IVA);
- note di variazione relative a fatture emesse nello stesso anno 2007 per 240 euro (200 imponibile + 40 IVA);
- note di variazione relative a fatture emesse nel 2006 per 120 euro (100 imponibile + 20 IVA),

→ nella sezione «importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno di riferimento» deve risultare annotato:

- nel campo «**operazioni imponibili**» il valore netto di (1.000 - 200 - 100) = 700
- nel campo «**imposta afferente**» il valore netto di (200 - 40 - 20) = 140;

→ nella sezione «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti» può risultare inserito (essendo facoltativo per l'anno 2007)

- nel campo «**operazioni imponibili**» il valore 100;
- nel campo «**imposta afferente**»il valore 20.

> **Nota bene**
>
> A partire dalle operazioni relative all'anno 2008, invece, le note di variazione relative a **fatture emesse in anni precedenti** dovranno essere obbligatoriamente inserite anche nella sezione «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti» (nel relativo campo di riferimento).

Nel modello risulta anche espressamente previsto un apposito campo «Importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura», nel quale devono essere comprese le operazioni attive documentate con fattura con IVA non esposta.
Si tratta delle operazioni effettuate da quanti cedono beni usati e applicano il **regime del margine** dalle **agenzie di viaggio e turismo** (compresi i tour operator) che, per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 74-*ter*, D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. n. 340/1999, secondo il quale «deve essere emessa la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta».

Operazioni escluse dall'elenco clienti
Nell'elenco IVA dei clienti non devono essere inserite le **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto IVA, riguardanti

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- le **cessioni all'esportazione dirette**;
- le cessioni all'esportazione con **trasporto a cura del cessionario** non residente;
- le **cessioni intracomunitarie** di beni e servizi.

Si devono considerare escluse:

- le operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale, sia di partita IVA rilasciati dall'Amministrazione fiscale italiana;
- le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;
- le operazioni di cui all'art. 38-*quater*, D.P.R. n. 633/1972 (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea);
- le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini IVA, tra le quali rientrano, oltre quelle fuori campo IVA, anche le operazioni *ex* art. 74, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, nonché tutte le operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito.

Non si devono considerare escluse (e, quindi, **sussiste l'obbligo dell'adempimento**) le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito di:

- **triangolazioni nazionali**;
- **triangolazioni comunitarie** (in quanto si tratta di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni).

Per l'**anno 2007** state **espressamente escluse** 'elenco clienti:

- le operazioni inerenti alle **fatture emesse di importo inferiore a 154,94 euro**, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 695/1996. In pratica, si tratta delle fatture emesse nel corso di un mese - di importo inferiore a 154,94 euro - annotate cumulativamente mediante l'utilizzo di un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata;
- le operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA (come, a titolo meramente indicativo le operazioni documentate con fattura nell'ambito di una nuova attività o un'**attività marginale**);
- le operazioni riguardanti fatture emesse il cui importo comprensivo dell'imposta risulta annotato nel registro dei corrispettivi e, come regola generale, riguardanti:

 - i soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972, per le fatture emesse solo su richiesta del cliente;
 - le imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, etc., che annotano nel registro IVA dei corrispettivi con le previste modalità, l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse;
 - le agenzie di viaggio e turismo che annotano i corrispettivi nel registro dei corrispettivi.

Non rientrano nell'agevolazione le imprese che forniscono **servizi di telecomunicazione**: tali soggetti hanno l'obbligo di annotare le fatture emesse nel registro IVA delle fatture emesse.

Elenco fornitori (contenuto)
Devono essere rilevati tutti i soggetti dai quali - nel corso dell'anno 2007 - sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA. Gli elementi da rilevare, per ciascun fornitore, sono:

- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA-imposta sul valore aggiunto;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (operazioni imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle riferite ad eventuali anni precedenti che, tra l'altro, devono risultare inserite anche nell'apposito campo «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti» (**campo facoltativo per l'anno 2007**), mentre, con decorrenza, dalle operazioni inerenti all'anno 2008, le note di variazione inerenti alle fatture ricevute in anni precedenti devono risultare obbligatoriamente inserite anche nella sezione «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti» (nel relativo campo di riferimento).

Esempio
Da parte di un fornitore, nel corso dell'anno 2007, sono state ricevute:

- fatture passive per 2.400.000 euro (2.000.000 per imponibile e 400.000 per IVA 20%);
- note di variazione inerenti a fatture di acquisti emesse nello stesso anno 2007 per 480.000 euro (400.000 per imponibile e 80.000 per IVA 20%);
- note di variazione relative a fatture di acquisti emesse nel 2006 per 240.000 euro (200.000 per imponibile e 40.000 per IVA 20%).

→ nella sezione «importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno di riferimento»deve necessariamente risultare rilevato:

- nel campo «**operazioni imponibili**» il valore netto di (2.000.000 - 400.000 - 200.000) = 400.000;
- nel campo «**imposta afferente**»il valore netto di (400.000 - 80.000 - 40.000) = 280.000;

→ nella sezione «importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti»può essere inserito, in quanto facoltativo per l'anno 2007:

- nel campo «**operazioni imponibili**»il valore 200.000;
- nel campo «**imposta afferente**»il valore 40.000.

Anche per le **fatture d'acquisto**, al fine di individuare i documenti da inserire nell'elenco, è necessario fare riferimento alla **data del documento**, non essendo rilevante, a tal fine, quella di emissione (fatture differite), il momento di esigibilità dell'imposta (fatture con esigibilità differita), né la data di registrazione. In altri termini, è necessario prendere in considerazione la data di emissione del documento, in quanto, ai fini dell'adempimento non è rilevante il giorno di effettiva di annotazione negli appositi registri o in cui l'imposta diventa esigibile.
Gli acquisti da rivenditori di beni usati o da agenzie di viaggio che documentano le operazioni imponibili con fatture senza IVA esposta, devono necessariamente risultare annotati nell'apposito campo «Importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura», mentre gli acquisti non imponibili ai fini IVA, effettuati dai medesimi fornitori, devono risultare rilevati nella sezione «Operazioni non imponibili».
L'elenco fornitori contiene, infine, un campo - (FR 005001) «Importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente» - in cui, per l'anno 2007, devono essere inserite le operazioni documentate con fatture d'acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, sono state annotate, in deroga all'art. 25, D.P.R. n. 633/1972, senza la separata indicazione dei due importi (per esempio, gli acquisti effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni o applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione dell'imposta e che, pertanto, non hanno interesse ad annotare l'operazione distinguendo imponibile ed imposta).

Operazioni escluse dall'elenco fornitori
Nell'elenco IVA dei fornitori non devono essere inserite le **importazioni** e gli **acquisti intracomunitari** di beni e di servizi, tenendo in considerazione che si devono considerare escluse:

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino,
- gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali il fornitore ha effettivamente applicato il regime del margine;
- le operazioni di acquisto per le quali esiste un espresso esonero di certificazione o quelle che, pur essendo documentate con fattura, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'imposta;
- le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini IVA, tra le quali rientrano, anche gli acquisti di beni cui si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;
- gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA o di beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito;
- nonché tutte le operazioni di acquisto per le quali risulta mancante almeno uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale) - ad esempio, nelle ipotesi di acquisizioni di beni o servizi da soggetti privati, nazionali o esteri, non obbligati all'emissione della fattura;
- gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Non devono invece considerarsi esclusi (e, quindi, sussiste l'obbligo dell'adempimento) gli acquisti posti in essere tra operatori nazionali o tramite commissionari, nell'ambito di **triangolazioni nazionali** e **triangolazioni comunitarie**.
Per l'**anno 2007**, sono state **espressamente escluse** dall'elenco fornitori:

- le fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro che sono state annotate nell'apposito registro IVA in maniera cumulativa;
- le operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA (ad esempio, acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale; agricoltori esonerati).

Operazioni soggette al reverse charge
Per le operazioni soggette al reverse charge:

- il cedente o il prestatore deve necessariamente inserire l'operazione nell'**elenco clienti**, tra le operazioni imponibili, senza, però, indicarne l'imposta;
- il cessionario o il committente deve rilevare l'acquisizione nell'**elenco fornitori**, tra le operazioni imponibili, con specifica indicazione dell'imposta.

Nota bene

Il meccanismo del reverse charge si applica:

- alle cessioni di **oro industriale** e, previa opzione per il regime di imponibilità, alle cessioni di oro da investimento poste in essere da soggetti che producono o commerciano l'oro destinato a investimento o che trasformano l'oro per le stesse finalità ;
- alle cessioni di **materiale d'oro** e di **prodotti semilavorati** di purezza pari o superiore a 325/1000;
- alle cessioni di **argento**, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000;
- alle cessioni di **rottami ferrosi** e degli altri materiali di recupero;
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di mano d'opera, rese nel **settore edile** da soggetti **subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili o nei riguardi dell'appaltatore principale o di un altri subappaltatore.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Operazioni soggette ad autofatturazione
Nell'elenco dei fornitori non devono essere rilevate le autofatture emesse - ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 - da committente italiano, per i servizi territoriali rilevanti in Italia, resi dal prestatore non residente, ovvero dal cessionario italiano, per il gas naturale e per l'energia elettrica acquistata tramite la rete di distribuzione del fornitore estero, territorialmente rilevante in Italia.

> **Nota bene**
>
> In caso di acquisto da un **soggetto non residente** senza stabile organizzazione o che non si è identificato direttamente ovvero non ha nominato un rappresentante fiscale, l'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, dispone che gli obblighi di **fatturazione, registrazione** e **versamento** dell'imposta devono risultare adempiuti dal **cessionario** o dal **committente** residente nel territorio dello Stato, che acquista i beni o i servizi nell'esercizio di impresa, arti e professioni, nel qual caso, mancando gli elementi identificativi del fornitore non residente (codice fiscale o partita IVA), le operazioni di acquisizione non devono essere inserite nell'elenco fornitori.

Allo stesso modo, sono escluse dall'onere-obbligo di comunicazione le autofatture inerenti all'**autoconsumo** di beni e di servizi e ai **passaggi interni di beni** tra attività separate e/o **rami d'azienda**. Devono, invece, costituire oggetto di rilevazione:

- gli acquisti nell'ambito dei **produttori agricoli**, documentati da autofattura;
- gli acquisti di beni e di servizi oggetto di regolarizzazione, tramite autofattura o fattura integrativa emessa dal cessionario o dal committente a norma dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

GUIDE OPERATIVE

AGENTI DI COMMERCIO: CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE ENASARCO

I soggetti che pongono in essere attività di intermediazione commerciale o di rappresentanza commerciale sono sottoposti - oltre che alla **contribuzione obbligatoria IVS** gestita dall'INPS - alla **contribuzione obbligatoria integrativa ENASARCO**. La fondazione ENASARCO, infatti, destinata a perseguire finalità di pubblico interesse, opera nel settore della previdenza obbligatoria (poiché gestisce ed eroga la pensione integrativa di quella istituita dalla legge n. 613/1966), dell'assistenza e della qualificazione e della formazione professionale.

I versamenti delle contribuzioni da parte dei soggetti mandanti o preponenti deve avvenire utilizzando la procedura on line, per la quale è obbligatoria la registrazione al sito internet ENASARCO e l'abilitazione ai servizi riservati.
La distinta on line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non deve più essere inviata. A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on line deve risultare inserita la provvigione maturata da ciascun agente. La **conferma della distinta** deve **obbligatoriamente** avvenire **entro il giorno della scadenza per il versamento** (ad esempio, entro il 20 maggio per il primo trimestre), tenendo in considerazione che tutte le distinte on line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, vengono **automaticamente eliminate** dal sistema.

Contributo al fondo previdenza
Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).
Il contributo si rende dovuto in favore degli agenti che operano **individualmente** o sotto forma di **società di persone**, anche di fatto.
Il versamento dei contributi, attualmente stabiliti nella **misura** del **13,50%** (di cui 6,75%, a carico del soggetto mandante o preponente, 6,75%, a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, deve essere **effettuato integralmente dal soggetto mandante** o preponente che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.
Il contributo minimo anno al fondo di previdenza dal 1° gennaio 2008 è fissato:

- in **759 euro** per l'agente monomandatario;
- in **381 euro** per l'agente plurimandatario;

lo stesso viene **rivalutato periodicamente** tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), tenendo, inoltre, in considerazione che l'eventuale integrazione è a totale carico del soggetto mandante o preponente e che - per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali - è prevista la **frazionabilità per trimestri**, in relazione ai seguenti principi fondamentali:

- **produttività** - il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) devono essere corrisposte anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

- **frazionabilità** - in caso di inizio del rapporto di agenzia ovvero di cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'entità del minimale deve risultare frazionato in quote per trimestri e, quindi, deve essere corrisposto per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Pertanto, il **contributo minimo non** si rende **dovuto** se nel corso dell'anno il **rapporto** è stato **improduttivo**.

I **massimali previdenziali annui**, dal 1° gennaio 2008, sono stabiliti:

- in **26.603 euro** per l'agente impegnato contrattualmente ad esercitare l'attività per un solo preponente;
- in **15.202 euro** per l'agente senza rapporto esclusivo (c.d. plurimandatario).

Nota bene

In caso di agenti operanti in società, il massimale si deve intendere riferito alla società (e non ai singoli soci): conseguentemente, la contribuzione deve risultare ripartita tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione;
Qualora all'agente, nel corso dell'anno, venga modificato il contratto di agenzia realizzando:

- la trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario - se la contribuzione corrisposta fino al momento della trasformazione è **inferiore o pari** al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'**integrazione dei contributi previdenziali obbligatori** sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari;
- la trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario - se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è **superiore** al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori.
 In nessun caso, comunque, è previsto il **rimborso** delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

Il contributo al fondo previdenza deve essere corrisposto **trimestralmente** entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e cioè:

Maggio	primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
Agosto	secondo trimestre (aprile-maggio-giugno)
Novembre	terzo trimestre (luglio-agosto-settembre)
Febbraio (anno successivo)	quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre)

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione all'ENASARCO utilizzando l'apposito modello cartaceo C/3002; non è consentita alcuna **compensazione** tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.
Ai fini procedurali, i contributi devono essere **determinati sulle provvigioni dovute all'agente**, anche se non ancora pagate. Ne deriva che il riferimento trimestrale deve essere considerato **per competenza** (con riferimento, quindi, al trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.
Per il calcolo del massimale è necessario unicamente considerare il **tetto massimo** per la provvigione annuale, in quanto - per tutte le provvigioni dovute all'agente fino al raggiungimento di tale tetto - deve essere calcolato il contributo pari al 13,50% dell'importo provvigionale.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Per la parte delle provvigioni che eccedono il massimale non deve essere corrisposto alcun contributo.
Nell'ipotesi di agenti costituiti in **società di persone** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), il contributo deve necessariamente risultare ripartito in favore dei soci illimitatamente responsabili che svolgono attività di agenzia, in base alle quote proposte e documentate dagli stessi al momento del conferimento del mandato. Dette quote devono, ovviamente, coincidere con quelle usate per la suddivisione tra i soci delle provvigioni maturate dalla società di agenzia, e non necessariamente alle quote societarie possedute dai singoli soci.
Infatti, nel caso in cui uno o più soci, pur essendo illimitatamente responsabili, non svolgano attività di agenzia, le quote contributive non coincidono con le quote sociali possedute da ciascun socio, bensì, la quota contributiva del socio (o dei soci) che non svolge attività di agenzia deve essere ripartita, in maniera proporzionale, tra i soci effettivamente operanti come agenti di commercio.

Esempio
Si ipotizzi una società in nome collettivo composta da quattro soci illimitatamente responsabili.

Socio	**Attività svolta**	**Quota sociale**
A	Agente	50%
B		25%
C		15%
D	Amministrativo, contabile (non ha titolo all'iscrizione all'ENASARCO)	10%
Totale		100%

Per individuare la quota contributiva è necessario eseguire la ripartizione della quota societaria del quarto socio (10%) ai restanti tre soci. La ripartizione deve essere effettuata osservando che, complessivamente, i tre soci agenti di commercio costituiscono il 90% delle quote societarie.
Per portare al 100% tali quote occorre eseguire il calcolo:

$$\text{Quota contributiva} = \frac{\text{Quota societaria x 100}}{90}$$

tenendo presente che l'arrotondamento può essere fatto per eccesso o per difetto, a discrezione dei soci, avendo l'accortezza di controllare che il totale delle quote contributive sia sempre 100.
La situazione contributiva, quindi, può essere così schematizzata:

Socio	**Attività svolta**	**Calcolo**	**Quota sociale**
A	Agente - socio al 50%	(50 x 100 : 90)	55,55%
B	Agente - socio al 25%	(25 x 100 : 90)	27,78%
C	Agente - socio al 15%	(15 x 100 : 90)	16,67%
D	Amministrativo - socio al 10%		
Totale			100%

Caso n. 1 - Agente con obbligo di esclusiva (monomandatario)
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza dell'agente per **trimestre di riferimento** (anno 2008) possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 18.000
- 2° trimestre - 10.000
- 3° trimestre - 15.000
- 4° trimestre - 12.000

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Calcolo della contribuzione da corrispondere:

1° trimestre	13,50% della provvigione maturata = **2.430 euro**
2° trimestre	il massimale mono (26.603 euro) viene superato, per cui la provvigione soggetta a contributo *non* è l'intero importo di 10.000 euro, ma solo la parte che manca per arrivare al massimale considerando anche le provvigioni del trimestre precedente: (26.603 - 18.000) = 8.603 x 13,50% = **1.061,41 euro**
3° trimestre	poiché nel corso del secondo trimestre le provvigioni hanno raggiunto il limite del massimale annuo, qualunque sia l'ammontare delle provvigioni maturato nel trimestre, non si rende dovuto alcun contributo
4° trimestre	

Caso n. 2 - Agente senza obbligo di esclusiva (plurimandatario)
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza dell'agente (anno 2008) per trimestre di riferimento possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 16.000
- 2° trimestre - 10.000
- 3° trimestre - 15.000
- 4° trimestre - 12.000

Calcolo della contribuzione da corrispondere:

1° trimestre	la provvigione maturata nel trimestre risulta di entità superiore al massimale annuo previsto (15.202 euro), per cui il contributo dovuto deve essere calcolato in relazione a detto massimale annuo: 15.202 x 13,50% = **2.052,27 euro**
2° trimestre	poiché nel corso del primo trimestre le provvigioni hanno raggiunto il limite del massimale annuo, qualunque sia l'ammontare delle provvigioni maturato nel trimestre, non si rende dovuto alcun contributo
3° trimestre	
4° trimestre	

Poiché il massimale non è frazionabile, il tetto provvigionale annuo non varia anche nell'ipotesi in cui il rapporto di agenzia inizi o termini nel corso dell'anno.

Caso n. 3 - Agente il cui contratto viene variato nel corso dell'anno (il 30 giugno) da monomandatario a plurimandatario
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza dell'agente (anno 2008) per trimestre di riferimento possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 10.000
- 2° trimestre - 10.000
- 3° trimestre - 10.000
- 4° trimestre - 12.000

Calcolo della contribuzione da corrispondere:

1° trimestre	13,50% della provvigione maturata di 10.000 = **1.350 euro**
2° trimestre	
3° trimestre	nel terzo trimestre il mandato è diventato pluri, per cui il tetto provvigionale massimo (pari, per i primi due trimestri, a 26.603 euro) diventa di 15.202 euro . Tale tetto provvigionale è stato già superato nei primi due trimestri, per cui nulla deve essere versato per i trimestri successivi
4° trimestre	

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Nel caso in cui, al momento della variazione contrattuale, il tetto provvigionale non sia stato già raggiunto si devono versare i contributi per i trimestri successivi fino al raggiungimento di tale massimale; nell'ipotesi inversa (contratto che passa da plurimandatario a monomandatario), il soggetto mandante o preponente deve assoggettare a contribuzione la parte di provvigioni successive al primo periodo fino alla concorrenza del massimale mono (26.603 euro).

Caso n. 4 - Agente il cui contratto viene variato nel corso dell'anno (il 30 giugno) da pluri a monomandatario
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza dell'agente (anno 2008) per trimestre di riferimento possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 10.000
- 2° trimestre - 8.000
- 3° trimestre - 21.000
- 4° trimestre - 12.000

Calcolo della contribuzione da corrispondere

1° trimestre	13,50% della provvigione maturata di 10.000 = **1.350 euro**
2° trimestre	viene superato il massimale da agente plurimandatario (15.202 euro), per cui la provvigione soggetta a contributo non è l'intero importo di 10.000 euro, ma solo la parte che manca per arrivare al massimale considerando anche le provvigioni del trimestre precedente: (15.202 - 10.000) = 5.202 x 13,50% = **702,27 euro**
3° trimestre	in questo trimestre il rapporto è diventato mono, perciò il nuovo massimale è pari a 26.603 euro e anche tale massimale viene superato nel corso del trimestre. Per il calcolo della quota su cui corrispondere i contributi, le provvigioni maturate nei primi due trimestri (in cui si è raggiunto il massimale pluri) si considerano pari a tale massimale (15.202 euro). Pertanto, la provvigione soggetta a contributo non è l'intero importo di 21.000 euro, ma solo la parte che manca per arrivare al massimale: (26.603 - 15.202) = 11.401 x 13,50% = **1.539,14 euro**
4° trimestre	poiché nel corso dei primi tre trimestri le provvigioni hanno raggiunto il limite dei massimali annui di competenza, qualunque sia l'ammontare delle provvigioni maturato nel trimestre, non si rende dovuto alcun contributo

Nel caso in cui un agente cessi il rapporto con la propria mandante (ad esempio, il 15 aprile) e lo riprenda nel corso dello stesso anno solare (ad esempio, il 1° ottobre), il massimale si applica soltanto una volta, nel qual caso il soggetto mandante o preponente deve tenere conto di quanto versato in precedenza per il primo rapporto; lo stesso concetto è valido anche nell'ipotesi di più rapporti, anche societari. In pratica, quando unico è il soggetto mandante o preponente ed unico è il soggetto beneficiario dei contributi, anche se socio di società di persone, il massimale individuale previsto dal regolamento si deve considerare unico. Ne consegue che se un agente esercita l'attività in **forma individuale** e, contemporaneamente, ha altri contratti con la stessa preponente, anche se come **socio di una società di persone** o **socio di più società di persone**, che hanno il mandato di agenzia da parte della stessa mandante, tutti i contributi che affluiscono sul conto individuale di detto agente e, quindi, anche le singole quote di ripartizione sociale, non possono superare, **complessivamente**, il massimale.

Caso n. 5 - Individuazione e calcolo del massimale per una società in nome collettivo senza obbligo di esclusiva (plurimandataria)
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza della società in nome collettivo (anno 2008) per trimestre di riferimento possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 1.500
- 2° trimestre - 10.000
- 3° trimestre - 12.000
- 4° trimestre - 15.000

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Le quote contributive di competenza sono le seguenti:

- socio A 40%;
- socio B 40%;
- socio C 20%.

Calcolo della contribuzione da corrispondere

1° trimestre	13,50% della provvigione maturata di 1.500 = **202,50 euro** da ripartire secondo le quote contributive dei singoli soci: socio A (202,50 x 40%) = 81 euro socio B (202,50 x 40%) = 81 euro socio C (202,50 x 20%) = 40,5 euro
2° trimestre	il massimale pluri non risulta ancora raggiunto, per cui è necessario eseguire il calcolo regolare: 10.000 x 13,50% = **1.350 euro** da ripartire secondo le quote contributive dei singoli soci: socio A (1.350 x 40%) = 540 euro socio B (1.350 x 40%) = 540 euro socio C (1.350 x 20%) = 270 euro
3° trimestre	in questo trimestre viene superato il massimale pluri (15.202 euro), per cui la quota di provvigione soggetta a contribuzione è solo quella parte che manca per arrivare al tetto massimo: (15.202 - 1.500 - 10.000) = 3.702 x 13,50% = **499,77 euro** che deve essere ripartito secondo le quote contributive dei singoli soci: socio A (499,77 x 40%) = 199,91 euro socio B (499,77 x 40%) = 199,91 euro socio C (499,77 x 20%) = 99,95 euro
4° trimestre	poiché nel corso dei primi tre trimestri le provvigioni hanno raggiunto il limite dei massimali annui di competenza, qualunque sia l'ammontare delle provvigioni maturato nel trimestre, non si rende dovuto alcun contributo e, di conseguenza, nemmeno alcuna ripartizione in testa ai singoli soci

Caso n. 6 - Individuazione e calcolo del minimale per un agente individuale monomandatario
Si rammenta che:

- il minimale deve essere frazionato in quote trimestrali;
- è sufficiente che in un solo trimestre sia stata maturata una provvigione di qualsiasi entità, perché scatti l'obbligo del versamento minimo per tutti i trimestri dell'anno;
- l'integrazione al minimale è a totale carico del soggetto mandante o preponente;
- nell'ipotesi di agenti operanti in forma di società personali (S.a.s., S.n.c.), il minimale annuale, dal 1° gennaio 2008, di 759 euro (monomandatari) e di 381 euro (plurimandatari) dovuto dal soggetto mandante o preponente, deve risultare garantito per la società di agenzia;
- il minimale, che deve essere considerato utile ai fini pensionistici, deve necessariamente risultare ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale o, in difetto, in misura paritetica.

Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza per trimestre di riferimento possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 0
- 2° trimestre - 250
- 3° trimestre - 0
- 4° trimestre - 0

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Calcolo della contribuzione da corrispondere

1° trimestre	il rapporto è risultato improduttivo; il minimale non si rende applicabile
2° trimestre	13,50% di 250 = **33,75 euro** poiché tale contributo risulta di entità inferiore al minimale mono (189,75 euro a trimestre), si rende dovuta l'integrazione al minimale (a totale carico della ditta). In questa ipotesi, si rende dovuto anche il minimale del primo trimestre e, quindi, in definitiva la corresponsione contributiva risulta di **379,50 euro**. Si sottolinea che l'integrazione corrisposta, per un eventuale recupero nei trimestri successivi, è pari a (379,50 - 33,75) = **345,75 euro**
3° trimestre	anche se il rapporto è risultato improduttivo (nessuna provvigioni maturata), deve essere, comunque, corrisposto il minimale trimestrale di **189,75 euro**
4° trimestre	anche se il rapporto è risultato improduttivo (nessuna provvigioni maturata), deve essere, comunque, corrisposto il minimale trimestrale di **189,75 euro**, in modo da pervenire al previsto minimale annuale monomandatario pari a 759 euro.

Caso n. 7 - Individuazione e calcolo del minimale per un agente individuale monomandatario il cui mandato inizia il primo di luglio
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza per trimestre di riferimento (anno 2008) possono essere così evidenziate:

- 3° trimestre - 250
- 4° trimestre - 0

Calcolo della contribuzione da corrispondere

1° trimestre	il rapporto non è esistente
2° trimestre	
3° trimestre	13,50% di 250 euro = **33,75 euro** poiché tale contributo risulta di entità inferiore al minimale mono (189,75 euro a trimestre), si rende dovuta l'integrazione al minimale (a totale carico della ditta). In questa ipotesi, non si rende dovuto il minimale per i trimestri precedenti, in quanto il rapporto non risultava esistente. Si sottolinea che l'integrazione corrisposta, per un eventuale recupero nei trimestri successivi, è pari a (189,75 - 33,75) = **156 euro**
4° trimestre	anche se il rapporto è risultato improduttivo (nessuna provvigioni maturata), deve essere, comunque, corrisposto il minimale trimestrale di 189,75 euro, in modo da pervenire al previsto minimale annuale monomandatario rapportato ai 6 mesi del rapporto e quindi pari a 379,50 euro .

Un calcolo analogo può essere effettuato nell'ipotesi in cui il mandato risulta concluso o cessato nel corso dell'anno. In definitiva, il minimale trimestrale si rende dovuto solamente per i trimestri in cui sussiste la vigenza del mandato.

Caso n. 8 - Individuazione e calcolo del minimale per un agente individuale monomandatario con recupero dell'integrazione i trimestri successivi
Le provvigioni maturate secondo il principio di competenza per trimestre di riferimento (anno 2008) possono essere così evidenziate:

- 1° trimestre - 400
- 2° trimestre - 450
- 3° trimestre - 5.000
- 4° trimestre - 850

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Calcolo della contribuzione da corrispondere

1° trimestre	13,50% di 400 = **54 euro** poiché tale contributo risulta di entità inferiore al minimale mono (189,75 euro a trimestre), si rende dovuta l'integrazione al minimale di 135,75 euro (a totale carico del soggetto mandante o preponente) e, quindi, in definitiva il versamento per il trimestre risulta pari a 189,75 euro. Si sottolinea che l'integrazione corrisposta, per un eventuale recupero nei trimestri successivi, è pari a (189,75 - 54) = **135,75 euro**
2° trimestre	13,50% di 450 = **60,75 euro** poiché tale contributo risulta di entità inferiore al minimale mono (189,75 euro a trimestre), si rende dovuta l'integrazione al minimale (a totale carico della ditta). In questa ipotesi, si rende dovuto anche il minimale del primo trimestre e, quindi, in definitiva la corresponsione contributiva risulta di 189,75 euro. Si sottolinea che l'integrazione corrisposta per il primo e il secondo trimestre, per un eventuale recupero nei trimestri successivi, è pari a [(189,75 - 54) + (189,75 - 60,75) = **264,75 euro**
3° trimestre	13,50% di 5.000 = **675 euro** poiché tale importo supera il minimale trimestrale (189,75 euro), è possibile effettuare il recupero dell'integrazione effettuata nei trimestri precedenti e procedere al versamento della differenza di (675 - 135,75 - 129) = **410,25 euro**
4° trimestre	13,50% di 850 = 114,75 euro pur se inferiore al minimale trimestrale, poiché l'entità contributiva corrisposta nel corso dei precedenti trimestri (che, tra l'altro, ha consentito il recupero dell'integrazione) è superiore al minimale annuo previsto, il contributo calcolato deve essere versato integralmente e, quindi, senza alcuna ulteriore integrazione.

Contributo al fondo assistenza

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in luogo del contributo al fondo di previdenza, deve essere versato un contributo al fondo assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.

A partire dal mese di settembre 2003, il contributo al fondo assistenza deve essere così calcolato:

Importi provvigionali annui (in euro)	**Aliquota contributiva**
fino a 13.000.000	2%
da 13.000.000,01 a 20.000.000	1%
da 20.000.000,01 a 26.000.000	0,5%
oltre 26.000.000	0,1%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al fondo previdenza e cioè entro il giorno 20 del mese di:

Maggio	primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
Agosto	secondo trimestre (aprile-maggio-giugno)
Novembre	terzo trimestre (luglio-agosto-settembre)
Febbraio (anno successivo)	quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre)

I risultati economici della gestione di tale fondo concorrono a definire un piano annuale di prestazioni integrative a favore della categoria (soggiorni termali e climatici, borse di studio, attività di formazione professionale, etc.).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Esempio

La società Alfa S.r.l., nel corso dell'anno solare precedente, ha percepito provvigioni per complessivi 100.000 euro dalla società Beta S.p.a. La società Beta S.p.a., soggetto mandante, deve corrispondere all'ENASARCO, tramite addebito in conto corrente, l'importo contributivo di 2.000 euro, corrispondente al 2% di 100.000 euro.

FERIE 2008: DIFFERIMENTO CONTRIBUTIVO

I datori di lavoro che hanno particolari esigenze derivanti dalla loro organizzazione aziendale, hanno la possibilità di chiedere alla sede INPS competente l'**autorizzazione** a procedere al **versamento dei contributi** entro un **termine più ampio** di quello normalmente vigente e, in ogni caso, non superiore a 3 mesi da quello dell'ordinaria scadenza; per coloro che si trovano nella difficoltà operativa di rispettare la scadenza per il versamento dei contributi a causa della **chiusura annuale per ferie collettive**, sussiste la possibilità di chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi entro il termine maggiore rispetto a quello normalmente previsto (di regola, entro il mese successivo a quello in cui è compresa la scadenza di riferimento).

Per quanto attiene alle **ferie annuali**, il termine per la presentazione della **richiesta del differimento contributivo** è stabilita al **31 maggio di ogni anno** e la domanda deve essere indirizzata al Comitato provinciale dell'INPS, tramite la sede territoriale competente.
La consuetudine di procedere alla chiusura aziendale per «ferie collettive» determina il sorgere di difficoltà di natura procedurale per il corretto assolvimento nei termini degli adempimenti inerenti ai contributi previdenziali.

Modalità procedurali
Allo scopo di evitare l'applicazione di gravose sanzioni e, nel medesimo tempo, per facilitare l'operato delle aziende, è stato previsto l'istituto del c.d. «**differimento contributivo per ferie collettive**», differimento che può essere concesso una sola volta per anno solare e per gli adempimenti inerenti ad un solo mese.
Il periodo di maggior interesse aziendale è individuato nel **mese di luglio**, per il quale gli adempimenti contributivi devono risultare posti in essere entro il giorno 16 di agosto, ma la possibilità di differimento, in alternativa, può riguardare anche i mesi di **giugno** e di **agosto**, per i quali i conseguenti adempimenti devono rispettivamente risultare posti in essere, applicando gli usuali criteri, entro il 16 luglio ed entro il 16 settembre.
Al fine di evitare dinieghi nell'ottenimento del differimento in argomento, si ricorda che la delibera INPS 23 marzo 1980, n. 53, ha sottolineato che per «**ferie collettive**» si deve intendere il particolare periodo di riposo o, meglio, non lavorativo, che il datore di lavoro è tenuto per contratto o per legge a concedere ai propri dipendenti, che risulta attuato con l'effettiva chiusura dell'unità produttiva (stabilimento, fabbrica, etc.) e degli uffici in tutte le sue articolazioni. Nella prassi aziendale, detto periodo viene individuato nella c.d. «calendarizzazione delle ferie», costituito da uno specifico accordo tra le rappresentanze sindacali aziendali e la direzione aziendale sul periodo o sui periodi da godere come ferie collettive.

Nota bene

Il «differimento contributivo» può essere accordato, nel corso dell'anno, **una sola volta** e ciò anche nell'ipotesi in cui i periodi di effettiva chiusura dell'azienda risultino più di

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

uno (e anche se inferiori al mese). Tale situazione non viene meno nell'ipotesi in cui - nel corso del periodo feriale - si verifichi la presenza di personale preposto, ad esempio, alla manutenzione degli impianti o ad attività similari o connesse con le lavorazioni poste in essere, purché, ovviamente, la generalità del restante personale non risulti in servizio per «riposo feriale».

Le richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione al differimento contributivo devono essere redatte sulla **modulistica** già predisposta dall'INPS oppure formulando la stessa su carta da lettera del datore di lavoro e devono essere inoltrate - entro il 31 maggio - direttamente al Comitato provinciale della competente sede dell'INPS (il **termine** si deve ritenere **vincolante** anche se la chiusura per «ferie collettive» non coincide con i periodi definibili tradizionali). Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha precisato che - ferma restando la scadenza del 31 maggio - si devono considerare in termini, purché presentate prima del suo inizio, le richieste inerenti al periodo feriale che, per effetto degli accordi intervenuti successivamente al 31 maggio tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali, dovrà subire spostamenti in relazione al periodo tradizionalmente osservato dalle imprese per il godimento delle ferie.
La richiesta stessa (e l'accoglimento della medesima) non vincolano il datore di lavoro, il quale, di conseguenza, ha la possibilità di eseguire nei termini gli adempimenti (quindi, l'istanza può essere posta in essere anche solo per finalità di tipo cautelativo) o beneficiare per un numero di giorni di entità inferiore al differimento concesso e, pertanto, l'autorizzazione deve essere valutata come «**possibilità ad adempiere**» entro una determinata scadenza e non come obbligo a porre in essere gli adempimenti a detta scadenza.
Il **versamento dei contributi** inerenti al periodo di «differimento contributivo per ferie collettive» deve essere effettuato in **unica soluzione** entro il termine massimo previsto per il differimento medesimo e, unitamente ai contributi, devono essere versati anche gli **interessi**, il cui ammontare deve necessariamente essere rilevato nei moduli di denuncia delle contribuzioni da trasmette all'INPS (modelli DM10). Il differimento contributivo, infatti, non è gratuito, ma si rendono dovuti - sull'entità dei contributi da versare - i normali interessi di dilazione, da determinare in ragione del numero dei giorni intercorrenti tra il termine di legge e il giorno di effettivo pagamento.

Schema di fac-simile dell'istanza da inviare all'INPS
(da redigere in carta libera o su carta intestata del datore di lavoro)

Raccomandata A.R.
..., ... maggio 2008
Posizione assicurativa n./.....

Spett.le
Comitato Provinciale INPS
Sede di

Rif.: richiesta di differimento per ferie collettive

Lo scrivente, nella sua qualità di (titolare o legale rappresentante) della, con sede in via, n. ..., telefono:, codice fiscale: iscritta presso codesto Istituto alla posizione assicurativa n./.....

dopo aver precisato

a) che nel periodo dal .../.../2008 al .../.../2008 è stato stabilito il periodo di chiusura totale per ferie collettive dell'unità produttiva e degli uffici;
b) che, in relazione a detto periodo di chiusura, si viene a realizzare l'impossibilità procedurale per porre in essere in termini (entro il giorno 16/.../2008) sia la presentazione dei modelli DM10, sia il versamento degli inerenti contributi relativi al mese di ... 2008;

e in considerazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di codesto Istituto del 20 luglio 1979, n. 177 e del 24 marzo 1980, n. 58;
inoltra rispettosa richiesta per l'autorizzazione al differimento degli adempimenti suaccennati al .../.../2008.

Con osservanza (firma)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

TASSI ANTI-USURA
VALIDI DAL 1° APRILE 2008 AL 30 GIUGNO 2008

Categorie di operazioni	Classi di importo (in euro)	Tassi medi annui	Soglia base tassi usurai
Aperture di credito in conto corrente (con o senza garanzia)	fino a 5.000	12,91%	19,365%
	oltre 5.000	9,88%	14,820%
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti ad imprese effettuati da banche (finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine alle unità produttive private)	fino a 5.000	7,39%	11,085%
	oltre 5.000	6,84%	10,260%
Factoring (anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri)	fino a 50.000	7,28%	10,920%
	oltre 50.000	6,81%	10,215%
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (crediti personali a breve, medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori a breve, medio e lungo termine)		10,18%	15,270%
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, crediti personali a breve, medio e lungo termine, altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve, medio e lungo termine)	fino a 5.000	16,77%	25,155%
	oltre 5.000	12,35%	18,525%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (i prestiti si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili)	fino a 5.000	16,47%	24,705%
	oltre 5.000	10,26%	15,390%
Leasing	fino a 5.000	11,81%	17,715%
	da 5.000 a 25.000	9,51%	14,265%
	da 25.000 a 50.000	8,42%	12,630%
	oltre 50.000	7,10%	10,650%
Credito finalizzato all'acquisto rateale (di beni di consumo)	fino a 1.500	16,20%	24,300%
	da 1.500 a 5.000	16,78%	25,170%
	oltre 5.000	10,60%	15,900%
Mutui	a tasso fisso	6,04%	9,060%
	a tasso variabile	6%	90%

I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

FOCUS

LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E A DESTINAZIONE AGRICOLA

L'art. 7, legge n. 488/2001 ha previsto - per determinate categorie di soggetti - la possibilità di **rivalutare il valore di acquisto** dei **terreni edificabili** o di quelli **a destinazione agricola**. Le disposizioni della norma citata si applicano - per effetto dell'art. 1, comma 91, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria per il 2008) - anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° gennaio 2008**.
L'agevolazione consente a quanti - alla data del 1 gennaio 2008 - posseggono terreni (agricoli ed edificabili) al di fuori dell'ambito imprenditoriale, di rideterminarne (innalzarne) il costo o valore fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi, affrancando in tutto o in parte le **plusvalenze** conseguite all'atto della loro successiva cessione. Tale effetto viene conseguito pagando un'**imposta sostitutiva** pari al **4%** del valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, quale risulta da **perizia giurata di stima** effettuata da un soggetto appartenente ad una delle categorie professionali indicate dalla legge (ad esempio, architetti, geometri, etc.).

Soggetti interessati ➔	• persone fisiche; • società semplici; • enti non commerciali.

⬇

Soggetti esclusi	Soggetti **esercenti attività d'impresa o professionali**. Rientrano nell'agevolazione i terreni posseduti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o professionale, ossia non iscritti nel registro degli inventari o dei beni ammortizzabili.

Beni oggetto della rivalutazione ➔	• terreni **edificabili**; • terreni **a destinazione agricola**. In particolare, la procedura di rivalutazione del valore di carico riguarda aree che - al 1° gennaio 2008 - risultano: • **completamente agricole**; • **concretamente destinate all'agricoltura**, ma considerate edificabili dagli strumenti urbanistici in corso di approvazione o definitivamente approvati; • soggette ad **interventi edilizi di qualsiasi natura** (compresi quelli di urbanizzazione); • **edificabili**.

Condizione ➔	**Possesso al 1° gennaio 2008**. La disposizione consiste nell'attribuzione al terreno - in luogo del costo o valore di acquisto - del valore al 1° gennaio 2008

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Relazione di stima	➔	Il valore al 1° gennaio 2008 deve scaturire da una **perizia giurata di stima** che deve essere : • redatta e giurata entro il 30 giugno 2008; • redatta ad opera di iscritti ad uno dei seguenti albi: ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di Commercio (legge n. 311/2004); alla perizia si applica l'art. 64 c.p.c., che prevede sanzioni penali per la falsa perizia fatta con colpa grave dell'esperto; • **conservata** dal contribuente ed **esibita a richiesta** dell'Amministrazione finanziaria; • giurata prima dell'eventuale cessione. Il **costo della perizia** va conteggiato in aumento del valore periziato.

Valore di perizia	➔	Costituisce il **valore normale minimo di riferimento** ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Imposta sostitutiva	➔	La rivalutazione avviene applicando sul valore dichiarato nella perizia un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** pari al **4%** dello stesso.

⬇

Versamento	**Entro il 30 giugno 2008** l'imposta sostitutiva deve essere **integralmente** versata o, in alternativa, deve essere versata la **prima delle massimo tre rate annuali** di pari importo: in quest'ultimo caso devono essere applicati e versati con le altre rate gli **interessi** annui del 3%. Il pagamento dell'imposta sostituiva deve essere effettuata utilizzando il **modello F24** e il **codice tributo** (istituito con risoluzione n. 144/E/2008): • **8056** - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella «Sezione Erario» con indicazione nel campo «Anno di riferimento» dell'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, espresso nella forma AAAA (ad esempio, 2008).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

↳	A differenza della redazione e del giuramento della perizia (che deve necessariamente precedere la vendita dell'area), il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della 1ª rata) può anche essere **successivo alla cessione**, purché entro la data del 30 giugno 2008. La **rivalutazione** si intende **perfezionata**, a tutti gli effetti, con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della 1ª rata entro il termine stabilito. Ciò implica che: • se il **versamento** avviene **successivamente** a tale data, la **rivalutazione non produce effetti**; • nel caso in cui sia stata **pagata la 1ª rata e**ntro il termine fissato, ma sia stato **omesso il versamento delle rate successive,** queste ultime sono **iscritte a ruolo**. In tal caso, è possibile avvalersi del «ravvedimento operoso
Rimborso	Se il soggetto che si è avvalso della possibilità di rivalutare in passato decide di effettuare una nuova rivalutazione, con riferimento al 1° gennaio 2008 e mediante una nuova perizia, per usufruire delle nuove disposizioni agevolative, può chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata. Se il contribuente aveva scelto il versamento rateale, non deve procedere al pagamento delle rate residue.

Obiettivo della rivalutazione ➔	L'obiettivo della rivalutazione è di ridurre le plusvalenze derivanti dalla **lottizzazione** di terreni o aree lottizzate e dalla successiva vendita (anche parziale), nonché dalla **cessione a titolo** oneroso di terreni edificabili. Senza rivalutazione e pagamento della relativa imposta sostitutiva si avrebbero infatti le conseguenze quali: • la plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni è tassata ai fini IRPEF purché a tale momento questi siano stati lottizzati o soggetti ad opere intese a renderli tali ovvero risultino edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; • la plusvalenza sui terreni agricoli è soggetta ad IRPEF nel solo caso in cui la loro cessione avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

Valutazione di convenienza

Si propone un esempio per poter meglio valutare la convenienza di applicare o meno l'imposta sostitutiva, rivalutando il valore di acquisizione di terreni su cui sono state compiute opere per renderli edificabili o su quelli lottizzati. Nell'esempio si mette a confronto la tassazione disposta ordinariamente dagli articoli 67, comma 1, lettera b), e 68, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986 nell'ipotesi di ricorso o meno alla rivalutazione del valore di carico con versamento dell'imposta sostitutiva del 4%. In entrambi i casi, infatti, la tassazione IRPEF avviene sulla plusvalenza che deriva dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il valore di carico o il valore rivalutato con versamento dell'imposta sostitutiva.

Nell'esempio, infine, si propone il confronto fra la tassazione a cui va incontro un contribuente che

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

opti per la **rivalutazione del valore di carico** (con **versamento dell'imposta sostitutiva**) o che, al contrario, non proceda alla rivalutazione. Non si considera la possibilità di applicazione della tassazione separata in capo al contribuente.
Ai fini del calcolo si ipotizzi un terreno acquistato 5 anni prima della lottizzazione come terreno agricolo.

	Rivalutazione	**Tassazione ordinaria**
Prezzo di acquisto	10.000	
Valore del terreno in base alla perizia	200.000	0
Imposta sostitutiva (4%)	8.000	0
Corrispettivo	250.000	
Plusvalenza	50.000	250.000
IRPEF dovuta	15.320	100.670
Imposte dovute	23.320	100.670
Risparmio d'imposta	77.350	0

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl